

***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI
CONTROLLO***

DI NOVELIS ITALIA S.p.A.

**In attuazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modifiche ed integrazioni**

Versione del 5.10.2015

INDICE

SEZIONE I- Parte Generale

Definizioni

Parte 01 PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Premessa

- 01 Quadro normativo di riferimento**
- 02 Il Modello Organizzativo come forma di esonero dalla responsabilità**
- 03 Le Linee Guida di Confindustria**
- 04 L'apparato sanzionatorio**
- 05 Scopo del documento**
- 06 Metodologia applicata, identificazione delle aree a rischio e delle principali modalità di realizzazione dei reati**
- 07 Destinatari**
- 08 Impegno di Novelis Italia S.p.A.**
- 09 Soggetti responsabili nella gestione del Modello**

Parte 02 CODICE ETICO

- 01 Codice Etico di Novelis Italia S.p.A.**

Parte 03 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- 01 Struttura organizzativa**
- 02 Le componenti del sistema di controllo preventivo**

Parte 04 ORGANISMO DI VIGILANZA E SUA OPERATIVITA'

- 01 Struttura di attuazione**
- 02 Organismo di vigilanza**
- 03 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di vigilanza**

- 04 Regolamento per la composizione, la struttura ed il funzionamento dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001**

Parte 05 SISTEMA DISCIPLINARE

- 01 Premesse**
- 02 Definizioni**
- 03 Obblighi**
- 04 Riscontro delle violazioni ed irrogazione della sanzione**
Sanzioni

SEZIONE II - Struttura organizzativa, Poteri e Deleghe e Mappatura dei rischi

Parte 06 POTERI E DELEGHE

- 01 Finalità dell'articolazione dei poteri (le deleghe)**
- 02 Criteri generali**
- 03 Criteri di esercizio dei poteri**
- 04 Deleghe per ragioni di opportunità operative**

Parte 07 MAPPATURA DEI RISCHI

- 01 Metodologia**
- 02 Attività a rischio**

SEZIONE III – Allegati

Parte 08 ALLEGATI

- 01 Allegato 1: Mappatura dei rischi**
- 02 Allegato 2: Procedura per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione**
- 03 Allegato 3: La gestione delle risorse finanziarie**

04 Allegato 4: La gestione delle tematiche in materia di Sicurezza, Ambiente ed Igiene del Lavoro

SEZIONE IV – Integrazioni

Parte 09 INTEGRAZIONE DEL AGOSTO 2010

01 Introduzione

02 Delitti contro l'industria e il commercio

03 Allegati

Parte 10 INTEGRAZIONE DEL GIUGNO 2012

01 Introduzione

02 Reati in materia ambientale

Parte 11 INTEGRAZIONE DEL GIUGNO 2015

01 Introduzione

02 Reati in materia di riciclaggio, nonché autoriciclaggio

DEFINIZIONI

“Appaltatori”	Convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del codice civile, nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori autonomi che abbiano stipulato un contratto d’opera con la Società e di cui questa si avvale nelle Attività Sensibili.
“Attività Sensibile”	l’insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di Novelis Italia S.p.A., in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.
“CCNL”	Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro
“Consulenti esterni”	soggetti non dipendenti della Società che agiscono in nome e/o per conto di Novelis Italia S.p.A sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione professionale.
“Decreto”	il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.
“Delega”	l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
“Destinatari”	tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti, i Fornitori, i Consulenti esterni, gli Appaltatori, i collaboratori, nonché i membri dell’Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.
“Fornitori”	i fornitori di beni (merci e materiali per la produzione) e servizi (escluse le consulenze), di cui la Società si avvale nell’ambito delle Attività Sensibili.
“Modello”	Il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto.
“OdV”	l’organismo di vigilanza previsto dal Decreto è individuato nel Capitolo 4 del presente Modello.
“Operazione Sensibile”	insieme di attività di particolare rilevanza svolte da Novelis Italia S.p.A. nelle Attività Sensibili.

“Process Owner”	il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nell’Attività Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità.
“Procura”	l’atto unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.
“Reati”	le fattispecie di reato considerate dal Decreto.
“Società”	Novelis Italia S.p.A., C.F. 04598460964, numero di iscrizione al Registro delle Imprese MI- 1760001, con sede legale in Bresso (MI), via Vittorio Veneto 106.

SEZIONE I
PARTE GENERALE

Parte 01: PRESENTAZIONE DEL MODELLO

PREMESSA

Il presente documento, denominato “Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo di Novelis Italia SpA (di seguito il “Modello”), è redatto in attuazione del disposto dell’art. 6, c.1 lett a) e b) e c. 2, e dell’art 7 cc. 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il “Decreto”).

Il Modello, inizialmente adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Novelis Italia S.p.A. del 22.07.2008, è stato successivamente aggiornato ed integrato più volte alla luce delle modifiche sia del quadro normativo di riferimento sia dell’assetto organizzativo e di business della Società.

L’attuale versione è stata approvata, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14 Dicembre 2015.

Il Modello della Società è strutturato come segue:

- sezione I: Parte Generale del Modello (comprensiva del Codice Etico)
- sezione II: Struttura organizzativa, Poteri e Deleghe e Mappatura dei rischi
- sezione III: Allegati
- sezione IV: Integrazioni (Delitti contro l’industria ed il commercio; reati ambientali; reati in materia di riciclaggio nonché autoriciclaggio).

01.01 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Con il Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito denominate “Enti”), un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) che va ad aggiungersi alla responsabilità personale della persona fisica che ha materialmente commesso determinati illeciti penali, individuati dal Decreto, e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati di cui al Decreto sono stati compiuti.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché l'ente abbia nel territorio dello Stato Italiano la sede principale e nei confronti dello stesso non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Tale responsabilità sorge qualora tali reati siano commessi da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da parte di persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo (i c.d. **soggetti apicali**);
- soggetti **sottoposti** alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti apicali.

Per quel che concerne i reati per la commissione dei quali è prevista una responsabilità degli enti, il Decreto attualmente prende in considerazione:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari, ivi compreso il reato di corruzione tra privati (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- reati in materia di riciclaggio, ovvero i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
- reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies).

Più in particolare, il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva esclusivamente ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e precisamente ai reati di:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico;
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- corruzione per un atto d'ufficio (ora corruzione per l'esercizio della funzione, a seguito della L. 190/2012);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- corruzione in atti giudiziari;
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
- concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- istigazione alla corruzione;
- concussione.

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25-bis, che mira a punire i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, ed in particolare i reati di:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- alterazione di monete;
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata.

Successivamente, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25-ter del Decreto, poi modificato dalla Legge 28 Dicembre 2005, n. 262, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli enti anche ai c.d. reati societari; più precisamente la responsabilità è stata estesa ai reati di:

- false comunicazioni sociali (tale articolo è stato riformulato ad opera della Legge n. 69/2015);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (tale articolo è stato integralmente riformulato e ridenominato "false comunicazioni sociali delle società quotate" ad opera della Legge n. 69/2015);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (tale articolo è stato successivamente abrogato dall'art. 37 del D.Lgs. 27 Gennaio 2010, n. 39);
- impedito controllo;
- indebita restituzione dei conferimenti;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- operazioni in pregiudizio dei creditori;
- formazione fittizia del capitale;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;

- illecita influenza sull'assemblea;
- aggrottaggio;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (introdotto dalla Legge n. 262/2005).

L'art. 25 quater, inserito nel corpus originario del Decreto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7 (Ratifica della Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e ai delitti violanti le prescrizioni contenute nella Convenzione summenzionata. Vengono elencati a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- promozione, costituzione, organizzazione o direzione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.).

L'art. 25 quater.1, inserito nel corpus originario del Decreto dall'art. 3 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile), ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti al delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p..

L'art. 25 quinquies, inserito nel corpus originario del Decreto dall'art. 5 della Legge 228 dell'11 agosto 2003 e modificato dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Misure contro la tratta di persone), ha ulteriormente esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti contro la personalità individuale, quali:

- riduzione in schiavitù;
- tratta e commercio di schiavi;
- alienazione e acquisto di schiavi;
- prostituzione minorile;

- pornografia minorile;
- detenzione di materiale pornografico minorile;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

L'art. 25 sexies, inserito nel corpus originario del Decreto dall'articolo 9, comma 3 della Legge 18 aprile 2005 n. 62 (Recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato - abusi di mercato - e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE) ha ulteriormente esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti di abusi di mercato:

- abuso di informazioni privilegiate;
- manipolazione del mercato.

La medesima Legge n. 62 del 2005 ha previsto, inoltre, all'art. 187-quinquies Testo unico della finanza, una nuova forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio (non di reati ma) degli illeciti amministrativi di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 185-bis Testo unico della finanza);
- manipolazione del mercato (art. 185-ter Testo unico della finanza).

L'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 - non espressamente richiamata dal Decreto - come successivamente modificata, ha previsto la responsabilità amministrativa degli Enti in relazione ad una serie di reati a carattere "transnazionale" ai sensi dell'art. 3 della predetta Legge (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, favoreggiamento personale, procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non sia cittadina e favoreggiamento della permanenza illegale).

Si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo

criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Inoltre, la Legge 3 agosto 2007 n.123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 septies, successivamente riformulato dall'art. 300 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81; il suddetto art. 25 septies stabilisce un'ulteriore estensione della responsabilità amministrativa degli Enti in relazione ai delitti di:

- omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 268 della Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 Dicembre 2007, ha recepito la direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.10.2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. Terza direttiva Antiriciclaggio).

Tale decreto legislativo estende l'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, introducendovi l'art. 25 octies volto a sanzionare i delitti di:

- ricettazione (art. 648 del Codice Penale);
- riciclaggio (art. 648 bis del Codice Penale);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter del Codice Penale).

La Legge 18 Marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel corpus del D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 24 bis, estendendo così la responsabilità degli enti anche ai reati informatici previsti dai seguenti articoli del Codice Penale:

- 615 ter, (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico);
- 615 quater (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici);

- 615 quinquies (diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico);
- 617 quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche);
- 617 quinquies, (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche);
- 635 bis, (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici); 635 ter, (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità);
- 635 quater (danneggiamento di sistemi informatici o telematici);
- 635 quinquies, (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità);
- 491 bis (falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria);
- 640 quinquies (frode informatica del certificatore di firma elettronica).

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009, tramite l'art. 2, ha introdotto l'art. 24 ter "Reati di criminalità organizzata", volto ad estendere il regime della responsabilità degli enti anche ai seguenti reati:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni del predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 24 ter, primo comma, D.Lgs. 231/2001);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, primo comma, lettera a) n. 5 c.p.p.).

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009, tramite l'art. 15, ha introdotto nel corpus del D.Lgs. n. 231/2001, all'art. 25 bis, i cosiddetti "Reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi", con l'estensione del regime di responsabilità degli enti ai seguenti reati:

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Il medesimo art. 15 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha introdotto, all'art. 25 bis 1, i cosiddetti "Reati contro l'industria e il commercio" con l'estensione del regime di responsabilità degli enti ai seguenti reati:

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517 ter);
- Contraffazione di indicazione geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

La Legge del 23 luglio 2009 n. 99 ha introdotto l'art 25-novies "Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore", volto ad estendere il regime della responsabilità degli enti anche ai seguenti reati:

- Messa a disposizione del pubblico, attraverso immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, senza averne diritto; usurpazione della paternità dell'opera, deformazione, mutilazione, modifica dell'opera stessa, qualora il reato sia commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione e qualora ne

derivi offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, L. n.633/41, primo comma, lett- a-bis e terzo comma);

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; ai medesimi fini, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE; al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduzione, trasferimento, distribuzione, comunicazione, presentazione al pubblico del contenuto di una banca dati in violazione della legge sul diritto d'autore, ovvero estrazione o reimpiego dei contenuti di una banca dati in violazione della legge sul diritto d'autore, ovvero vendita, distribuzione, locazione di una banca dati (art.171-bis L.633/41);
- Riproduzione ed altre azioni illecite (quali riproduzione, duplicazione, diffusione in pubblico, ecc.) di opera dell'ingegno o altre opere tipiche destinate al circuito televisivo o supporti analoghi (art. 171-ter L. n. 633/41);
- Omessa comunicazione alla Siae, da parte di produttori ed importatori di supporti non soggetti al contrassegno Siae, entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio o importazione di tali supporti, dei dati necessari alla univoca identificazione degli stessi; falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi legati al contrassegno Siae (art. 171 septies, L. n. 633/41);
- Fraudolenta produzione, importazione, messa in vendita, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. n. 633/41).

La Legge 3 Agosto 2009, n. 116, in vigore dal 20 Agosto 2009, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche al delitto di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria," previsto dall'art. 377-bis del Codice Penale e richiamato dall'art. 25-decies del Decreto.

Il Decreto Legislativo n.121 del 7 luglio 2011, in vigore dal 16 agosto 2011, ha introdotto l'art. 25 undecies del Decreto estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati ambientali:

- I reati di uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727bis c.p.) e di distruzione o danneggiamento di habitat protetto (art. 733bis c.p.);
- determinati reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. "Codice dell'ambiente") con riferimento alle attività di scarico illecito di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (inquinamento idrico, art. 137), gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256) omessa bonifica dei siti (art. 257); nonché alle violazioni degli obblighi di tenuta dei formulari nel trasporto di rifiuti (art. 258); al traffico illecito di rifiuti (art. 259); alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260); alle violazioni dei controlli sulla tracciabilità dei rifiuti (260 bis); alle violazioni delle prescrizioni in tema di esercizio di stabilimenti (inquinamento atmosferico, art. 279);
- i reati previsti dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1999, n. 549, relativi all'utilizzo di sostanze lesive per l'ozono;
- determinati reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi;
- i reati di sversamento colposo e sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2 e art. 8, co. 1 e 2 D.Lgs. n. 202 /2007).

Il D.Lgs. 109/2012, in vigore dal 9 Agosto 2012, ha ampliato il catalogo dei reati-presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, inserendo l'art. 25-duodecies:

"Impiego

di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

In virtù del richiamo effettuato dall'art. 25-duodecies all'art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. n. 286/1998 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione), risulta soggetto a tali sanzioni il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto e non rinnovato, revocato, annullato, qualora i lavoratori occupati siano (alternativamente):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;

-;esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e al tipo di lavoro.

La Legge n. 190 del 6 Novembre 2012 ha introdotto nel corpus del Decreto, all'art. 25, tra i reati contro la Pubblica Amministrazione, il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), e all'art. 25ter, tra i reati societari, il nuovo reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Inoltre, tale Legge, tra le altre cose, ha modificato gli artt. 317 ("concussione"), 318 ("corruzione per l'esercizio della funzione"), 319 ("corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"), 319-ter ("corruzione in atti giudiziari"), 320 ("corruzione di incaricato di pubblico servizio"), 322 ("istigazione alla corruzione"), 322-bis (c.d. "corruzione internazionale").

Successivamente, la Legge n. 186 del 15 Dicembre 2014, in vigore dal 1 Gennaio 2015, ha inserito tra i reati presupposto richiamati dall'art. 25-octies del Decreto l'art. 648-ter.1 c.p., che punisce il reato di autoriciclaggio.

La Legge n. 68 del 22 Maggio 2015, in vigore dal 29.05.2015, ha modificato l'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti nuovi reati ambientali:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), con sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;
- disastro ambientale (art. 425-quater c.p.), con sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;
- inquinamento ambientale e disastro ambientale commessi con colpa ai sensi dell'art. 452 – quinquies c.p., con sanzioni pecuniarie da 200 a 500 quote;
- delitti associativi (ovvero associazione per delinquere ed associazione di tipo mafioso) aggravati ai sensi dell'art. 452 – octies c.p., ovvero finalizzati alla commissione di uno dei nuovi delitti ambientali previsti dal Codice Penale, con sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote;
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 – sexies c.p.), con sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Infine, la Legge n. 69 del 27 Maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, a seguito della riscrittura dell’art. 2621 c.c. (“False comunicazioni sociali”) e dell’introduzione delle nuove fattispecie di cui agli artt. 2622 c.c. “False comunicazioni sociali delle società quotate”) e 2621-bis c.c. (“Fatti di lieve entità”) ha modificato l’art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, con previsione di sanzioni pecuniarie:

- da 200 a 400 quote per il reato di false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c.,
- da 100 a 200 quote per i “fatti di lieve entità” ex art. 2621-bis c.c.,
- da 400 a 600 quote per il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate ex art. 2622 c.c.

01.02 IL MODELLO ORGANIZZATIVO COME FORMA DI ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ

Ai sensi dell’art.6 del Decreto, l’Ente non risponde se prova che:

- a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello è affidato ad un organismo dell’Ente (Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri, di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente lettera b).

Ai sensi dell’art. 7 del Decreto, nel caso di reato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto cd “apicale”, l’Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

In ogni caso, tale inosservanza è esclusa se l’Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Sempre secondo quanto prescritto dall'art. 7 sopra citato, il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazione di rischio. L'efficace attuazione del Modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, è doveroso ricordare che l'art. 30 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il suddetto modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività in precedenza elencate.

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che

assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, una valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando:

- siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero
- in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Infine, il suddetto art. 30 stabilisce che, in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente:

- alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001, ovvero
- al British Standard OHSAS 18001:2007

si presumono conformi ai requisiti più sopra enunciati per le parti corrispondenti.

Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale potranno essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dall'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008.

01.03 L'APPARATO SANZIONATORIO

Il Decreto prevede che per i reati in esso richiamati agli enti possano essere applicate sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, possa essere disposta la pubblicazione della sentenza e la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogniqualvolta un ente commetta uno degli illeciti previsti dal Decreto. Esse vengono applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille (l'importo di una quota va da un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1.549,37) e possono variare da un minimo di € 25.822,00 ad un massimo di € 1.549.370,00. Ai fini della quantificazione delle quote il giudice deve tenere conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota viene invece fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. In certi casi la sanzione pecuniaria può essere anche ridotta.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive applicabili agli enti ai sensi del Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività, con conseguente sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento della stessa;
- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il tipo e la durata (che può variare da tre mesi a due anni) delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice, sulla base dei criteri indicati per la commisurazione delle sanzioni pecuniarie. Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità di applicare alcune sanzioni in via definitiva (quindi superando il limite massimo di durata di due anni), qualora si verificano determinati eventi considerati particolarmente gravi dal legislatore. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Il giudice può disporre in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

In caso di inosservanza delle sanzioni interdittive la punizione può essere la reclusione da sei mesi a tre anni a carico di chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata la sanzione interdittiva, trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti la stessa.

In tale caso, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 600 quote e la confisca del profitto.

Qualora sussistano gravi indizi per ritenere la responsabilità dell'ente per un illecito dipendente da reato e vi sono fondati motivi e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole, le sanzioni interdittive di cui sopra possono anche essere applicate in via cautelare.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta con la sentenza di condanna la **confisca** del prezzo o del profitto del reato nonché la

pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva a spese dell'ente.

01.04 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

Lo stesso Decreto, inoltre, prevede che i *modelli di organizzazione e di gestione* possano essere redatti sulla base di codici di comportamento elaborati dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia, secondo le modalità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 26 giugno 2003, n. 201.

In particolare il presente Modello è stato elaborato sulla base di un'analisi dell'operatività aziendale di Novelis Italia S.p.A. e dei rischi ad essa connessi, tenendo presenti le "*Linee guida per la costituzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo e D.Lgs. n. 231/2001*" di Confindustria, approvate il 07 aprile 2002 ed aggiornate al 18 maggio 2004 (e successive modificazioni, l'ultima delle quali è intervenuta nel Luglio 2014).

Dette Linee Guida possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- A. individuazione delle aree di rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- B. predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire la commissione dei reati presupposti dal Modello attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato da Confindustria sono:
 - Codice Etico;
 - Sistema organizzativo;
 - Procedure manuali ed informatiche;
 - Poteri autorizzativi e di firma;
 - Sistemi di controllo integrato;
 - Comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni, in ragione del quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- documentazione dei controlli;

- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) tra i quali in modo particolare: autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione.

C. Obblighi di informazione da parte dell'OdV e verso l'OdV.

E' opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale e che rappresentano un semplice quadro di riferimento a cui ogni società può rifarsi ai fini dell'adozione del Modello. Si tratta di suggerimenti cui la società è libera di ispirarsi nell'elaborazione del Modello. Ogni società dovrà, infatti, adeguare le linee guida alla realtà concreta che la caratterizza e, quindi, alle sue dimensioni ed alla specifica attività che svolge, e scegliere di conseguenza le modalità tecniche con cui procedere all'adozione del Modello.

01.05 SCOPO DEL DOCUMENTO

L'adozione del Modello è tesa alla creazione di un sistema di prescrizioni e strumenti organizzativi aventi l'obiettivo di garantire che l'attività della Società sia svolta nel pieno rispetto del Decreto e di prevenire e sanzionare eventuali tentativi di porre in essere comportamenti a rischio di commissione di una delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

Il Modello predisposto da Novelis Italia S.p.A. si fonda su di un sistema strutturato di procedure organizzative operative e di attività di controllo che:

1. individuano le aree di possibili rischi nell'attività aziendale, con particolare riguardo a quelle che comportano un rischio/reato ai sensi del Decreto, ne valutano l'impatto, lo verificano e lo documentano;

2. definiscono un sistema normativo interno della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - a) un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali e da procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volte a garantire la documentazione della corretta attuazione delle decisioni e/o verifica delle operazioni in dette aree;
 - b) un'attribuzione di poteri aziendali e deleghe che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni in coerenza con la struttura organizzativa e gestionale;
 - c) strutture organizzative coerenti ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una adeguata e corretta segregazione delle funzioni, assicurando che l'assetto della struttura organizzativa definita sia realmente attuato, attraverso:
 - un organigramma formalmente definito, chiaro, adeguato e coerente con l'attività svolta dalla Società un chiara definizione delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa;
 - un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure a rappresentare la Società verso l'esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
3. individuano le attività di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
4. attribuiscono all'Organismo di Vigilanza tutti i poteri previsti dalla legge al fine di garantire adeguata vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento del modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico, ed affidano allo stesso il compito di verificarne la comunicazione al personale dipendente e/o Soggetti terzi che hanno rapporti contrattuali con Novelis Italia S.p.A., nonché la formazione del personale operante all'interno delle aree a rischio.

Lo scopo del Modello è pertanto quello di:

- migliorare il sistema di Corporate Governance;
- introdurre nella Società ulteriori principi e regole di comportamento volte a promuovere e valorizzare una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
- predisporre un sistema strutturato ed organico onde prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla realizzazione di reati;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Novelis Italia S.p.A., la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di Novelis Italia S.p.A.;
- ribadire che Novelis Italia S.p.A. non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui Novelis Italia S.p.A. si attiene;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

01.06 METODOLOGIA APPLICATA, IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO E DELLE PRINCIPALI MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI REATI

Il Modello è stato preparato dalla Società attraverso le seguenti attività:

- a) identificazione delle area a rischio reato;
- b) "risk assessment" svolta ai fini del Progetto di adeguamento al Decreto;
- c) definizione delle altre componenti del modello, limitatamente a:
 1. sistema organizzativo e identificazione dell'organo di controllo (organismo di vigilanza);
 2. analisi dei poteri autorizzativi e di firma;
 3. codice etico;
 4. sistema disciplinare;

Accanto alle attività sopra descritte, la metodologia di lavoro utilizzata nell'ambito del progetto, ha previsto lo svolgimento di una serie di altre attività, come si riassume sinteticamente nei punti che seguono:

- identificazione, sulla base dell'attuale struttura organizzativa della Società e dei processi aziendali gestiti, delle funzioni aziendali e dei relativi responsabili da coinvolgere nel processo di Risk Assessment ai fini del Decreto;
- analisi e approfondimento, con i soggetti chiave della Società, delle tematiche caratterizzanti l'organizzazione della Società, la struttura del proprio sistema di controllo interno, il settore di mercato di riferimento, il quadro normativo di riferimento;
- analisi e approfondimento delle procedure e policy aziendali operative in Società e attualmente regolamentanti i processi aziendali.

Tra le fattispecie di reato attualmente contemplate dal Decreto sono state individuate quelle che potenzialmente possono impegnare la responsabilità della Società.

A seguito dell'analisi della struttura organizzativa, delle informazioni acquisite durante i colloqui effettuati con i responsabili aziendali ed i loro collaboratori, e dall'esame dei flussi di dati e di informazioni interne a Novelis Italia S.p.A. relative all'attività aziendale, sono state identificate le aree a rischio nell'ambito delle quali potrebbero essere commessi i reati di cui al Decreto.

Sulla base delle suddette informazioni e successivamente alla individuazione delle aree ed attività a rischio reato, sono state individuate le principali modalità di realizzazione dei reati unitamente, per le aree oggetto di analisi, ai più significativi fattori di rischio che possono favorire il verificarsi delle modalità di realizzazione dei reati, nonché ai controlli tesi a mitigare i suddetti fattori di rischio.

01.07 DESTINATARI

In base all'Art. 5, c.1, lett. a) e b) del Decreto sono identificati quali "Destinatari" del Modello:

a) Soggetti Apicali: gli amministratori, i procuratori e le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano – anche di fatto – la gestione ed il controllo dello stesso (1);

b) Soggetti Sottoposti: le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a).

La Società si impegna affinché le disposizioni del presente Modello, laddove applicabili, siano rispettate da tutti i soggetti anche esterni alla Società (Persone Fisiche e/o Giuridiche, Enti, etc.), diversi da quelli individuati ai precedenti punti a) e b), nell'ambito delle loro relazioni di lavoro e/o d'affari instaurate con la Società.

Le prescrizioni del Modello sono indirizzate, dunque, agli organi societari ed ai loro componenti, ai dipendenti, ai Fornitori, ai Consulenti esterni, agli Appaltatori, ai collaboratori, nonché ai membri dell'Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

I Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

(1) e.g. gli Amministratori, i Procuratori e/o i Soggetti delegati allo svolgimento di incarichi e/o mansioni che impegnino lo stesso.

01.08 IMPEGNO DI NOVELIS ITALIA S.P.A.

1. Sull'adozione e sull'efficace attuazione del Modello

In esecuzione del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Decreto, la società è impegnata a:

a) introdurre e rendere operativo nell'ambito di Novelis Italia S.p.A. il Modello in quanto idoneo a:

1. prevenire gli atti illeciti ed i reati;
2. garantire lo svolgimento delle attività e delle operatività sociali nel rispetto della Legge;
3. individuare e ridurre il rischio di commissione dei reati richiamati dal Decreto connesso allo svolgersi delle attività sociali;

b) affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ad un organismo della Società, nominato dal Consiglio di Amministrazione, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- c)** assicurare che non vi sia omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lettera b);
- d)** prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- e)** individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- f)** prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- g)** introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- h)** verificare con cadenza periodica le eventuali necessità di modifica, e/o revisione e/o integrazione del Modello.

La Società si adopera, inoltre, affinché, nella formalizzazione dei rapporti interni ed esterni a Novelis S.p.A. - ove ritenuto necessario - siano inserite idonee clausole contrattuali che richiamino il rispetto del Modello e sanzionino con la risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento danni le violazioni dei principi ivi richiamati.

2. Diffusione e formazione ai Destinatari

La Società è impegnata a dare adeguata diffusione del Modello, garantendone l'accesso a tutti i Destinatari (dipendenti e terzi).

Il modello sarà accessibile tramite il sito internet della Società all'indirizzo <http://www.novelisdistribuzione.com>.

La Società altresì si attiva per informare, formare e sensibilizzare tutti i Destinatari in ordine al contenuto dispositivo del Modello tenendo conto delle specifiche attività che ogni soggetto svolge attraverso l'invio di comunicazioni individuali e, ove richiesto, la sottoscrizione per accettazione e presa visione. In particolare per quanto riguarda i Dipendenti verranno organizzati corsi presso le unità locali della società.

3. Costante aggiornamento

In applicazione di quanto sopra riportato, la Società si impegna alla revisione del contenuto del Modello, sia a seguito degli adeguamenti richiesti dall'eventuale modifica delle norme di riferimento, sia a seguito della modifica, ampliamento e/o diversificazione delle attività e delle operatività aziendali.

La responsabilità della costante revisione del Modello è propria del Consiglio di Amministrazione che si potrà avvalere del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

01.09 SOGGETTI RESPONSABILI NELLA GESTIONE DEL MODELLO

Le responsabilità inerenti le attività di gestione, applicazione, monitoraggio, revisione e diffusione del Modello, fatti salvi gli obblighi di collaborazione reciproca, è propria dei seguenti soggetti:

1. Organismo di Vigilanza (di seguito l' "OdV"), con responsabilità di vigilare affinché il Modello sia:

- (a) adeguato ed efficace, ossia idoneo a prevenire la commissione dei reati in relazione alla struttura della Società;
- (b) effettivo, ossia conosciuto ed attuato coerentemente al dettato del Modello da parte dei Soggetti Sottoposti, dei Soggetti Apicali, dei Consulenti e degli altri Destinatari;
- (c) aggiornato, ossia coerente con l'assetto della Società e con le normative sopravvenute e rivisto sulla base delle analisi svolte.

2. Consiglio di Amministrazione (di seguito "CdA"), con le seguenti responsabilità:

- Accertarsi che periodicamente pervenga una completa informativa sull'adeguatezza ed il funzionamento del Modello, assicurando che i principali rischi siano costantemente identificati e gestiti in modo adeguato;
- Deliberare e disporre sugli emendamenti, ampliamenti e revisioni del Modello;
- Provvedere alla nomina e alla sostituzione dei membri dell'OdV.

3. Collegio Sindacale (di seguito "CS"), con responsabilità di:

- Ricevere dall'OdV le segnalazioni e le analisi periodiche riguardanti il Modello;
- Vigilare sul rispetto dei principi emanati dal Codice Etico adottato dalla Società.

4. Responsabile della Funzione "Direzione Risorse Umane", con responsabilità di:

- Applicare ovvero affiancare i soggetti deputati all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste per gli inadempimenti ai contenuti dispositivi del Modello;
- Gestire le eventuali relazioni con le Organizzazioni Sindacali e di categoria, derivanti dalla applicazione del Sistema Disciplinare del Modello;
- Assistere la Società nella gestione del contenzioso che dovesse emergere in seguito all'applicazione del Sistema Disciplinare del Modello;
- Assistere l'OdV nella definizione, predisposizione ed attuazione dei piani di informazione e formazione relativi alla diffusione dei principi del Modello.

5. Destinatari, con responsabilità di:

- Avere piena conoscenza e applicare i disposti del Modello;
- Collaborare con l'OdV nel processo di verifica e monitoraggio delle attività della società.

Parte 02: CODICE ETICO

02.01 CODICE ETICO DI NOVELIS ITALIA S.p.A.

CODICE ETICO di NOVELIS ITALIA S.p.A.

Preambolo

La “mission” di Novelis Italia S.p.A. è indirizzata a soddisfare i bisogni del cliente attraverso un’organizzazione efficiente tesa alla valorizzazione e motivazione dei collaboratori e alla crescita di valore della impresa.

Al fine del raggiungimento della sua missione, Novelis Italia S.p.A. individua nel presente Codice Etico i valori aziendali di riferimento, evidenziando l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano in Novelis Italia S.p.A. nei confronti di tutti gli interlocutori interni ed esterni, dipendenti, clienti, fornitori, consulenti, pubblica amministrazione e, più in generale, ogni altro soggetto con il quale comunque si instauri un rapporto commerciale.

L’adozione del presente Codice è l’espressione della volontà aziendale di porre quale obiettivo primario quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative degli interlocutori di Novelis Italia S.p.A., raccomandando e promuovendo un elevato standard di professionalità e vietando quei comportamenti che si pongano in contrasto non solo con le disposizioni normative, ma anche con i valori che Novelis Italia S.p.A. intende promuovere.

Il Codice rappresenta una guida e un supporto per ogni dipendente, tale da metterlo in grado di perseguire nella maniera più efficace la missione della società. Per contro, tutti i collaboratori di Novelis Italia S.p.A. sono coinvolti nell’osservare e far osservare il Codice Etico.

Questo Codice costituisce parte integrante del presente Modello.

In considerazione di quanto sopra, Novelis Italia S.p.A. si impegna:

- a garantire un periodico aggiornamento del Codice e che tutti gli aggiornamenti e le modifiche siano tempestivamente portati a conoscenza di tutti i destinatari del Codice;

- a curare la diffusione delle disposizioni contenute nel presente Codice, affinché tutti coloro che intrattengano rapporti con Novelis Italia S.p.A. conoscano gli standard aziendali e ne comprendano contenuti e finalità;
- a fornire un adeguato sostegno formativo e informativo, mettendo a disposizione un adeguato supporto in caso di dubbi di interpretazione del Codice;
- a garantire che i dipendenti che segnalino violazioni del Codice non siano soggetti ad alcuna forma di ritorsione;
- ad adottare provvedimenti sanzionatori equi e commisurati al tipo di violazione del Codice e garantire di applicarli indistintamente a tutte le categorie di dipendenti, avendo a riferimento le disposizioni di legge, di contratto e di normative interne vigenti;
- ad attivare verifiche periodiche atte ad accertare il rispetto delle norme del Codice.

A. I valori aziendali sono i principi di ordine superiore che ispirano le azioni e le decisioni all'interno e all'esterno dell'Azienda e possono così sintetizzarsi:

ETICA

- Onestà: operare nel pieno rispetto della normativa vigente nei paesi in cui la società opera e nell'interesse dell'Azienda.
- Lealtà: perseguire gli obiettivi comuni con compattezza e unità di sforzi, esprimendo la propria opinione, anche se difforme, ma conformandosi alle scelte e decisioni aziendali.
- Rispetto delle persone e dell'ambiente: dare e pretendere attenzione e rispetto nei confronti della dignità umana e dell'ambiente.

IMPRENDITORIALITA'

- Orientamento al mercato: recepire cultura, orientamenti e opportunità realizzando un'offerta coerente e innovativa e sviluppando attività capaci di differenziare l'Azienda dai concorrenti.
- Iniziativa e propositività: fare propri gli obiettivi aziendali, proporre nuove idee, assumersi la responsabilità di iniziative e decisioni.
- Sistema organizzativo: operare per un'organizzazione aziendale flessibile e dinamica, in grado di reagire con efficacia e tempestività a tendenze ed evoluzioni economiche e professionali.

EFFICIENZA

- Attenzione ai costi: perseguire i risultati, ottimizzando gli sforzi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti e metodi evoluti.
- Velocità e tempestività: rispondere con puntualità e rapidità alle richieste del cliente, in coerenza con le sue esigenze e aspettative.
- Pianificazione: utilizzare sistematicamente strumenti che consentano un'attività corretta e strutturata di programmazione, coordinamento e controllo.

EFFICACIA

- Orientamento al risultato: lavorare con volontà e determinazione, per il successo dell'impresa ed il raggiungimento degli obiettivi fissati.
- Confronto e competizione: confrontarsi internamente ed esternamente, misurandosi con le prestazioni più elevate, per raggiungere migliori risultati.
- Coerenza organizzativa: agire nel rispetto della struttura, con comprensione dei ruoli assegnati, senza interferenza e sovrapposizioni di responsabilità.

RELAZIONI

- Trasparenza: essere chiari, completi e corretti nella comunicazione per favorire un'adeguata comprensione delle conoscenze.
- Interfunzionalità: essere consapevoli che i successi aziendali nascono dal lavoro comune, dall'interscambio delle diverse competenze e dal contributo di tutti.
- Riconoscimento: favorire lo sviluppo delle persone e riconoscere competenze e risultati in base a criteri oggettivi.

B. Le aree rilevanti sono i punti focali nei quali si richiede la conformità dei comportamenti ai valori:

- Conformità alla legge
- Comportamenti personali
- Salvaguardia degli interessi e del patrimonio aziendale
- Utilizzo e tutela delle risorse e delle informazioni aziendali
- Correttezza nei rapporti con i clienti, i fornitori, i colleghi, la Pubblica Amministrazione e ogni altro ente pubblico e privato
- Concorrenza

C. Norme e standard di comportamento

1. Agire in modo obiettivo e nel migliore interesse di Novelis Italia S.p.A.

a. Non incorrere in conflitti d'interesse

I dipendenti non possono dedicarsi ad attività, o essere coinvolti in accordi, direttamente o indirettamente, che siano in conflitto, o potrebbero ragionevolmente dare l'apparenza di essere in conflitto, con le proprie responsabilità verso Novelis Italia S.p.A.. Un conflitto potrebbe sussistere indipendentemente dalle intenzioni del dipendente stesso. Laddove siano presenti o possano sorgere situazioni di potenziale conflitto, il dipendente deve comunicarlo al proprio superiore o al rappresentante dell'Ufficio Risorse Umane al fine della risoluzione della questione.

Per evitare situazioni che presentano conflitto di interessi, i dipendenti devono attenersi a quanto segue:

- scegliere e trattare con fornitori, clienti e altre persone che svolgono, o mirano a svolgere, attività commerciali con Novelis Italia S.p.A. in modo assolutamente equo e obiettivo, senza favori o preferenze;
- evitare di essere coinvolti in relazioni finanziarie dirette, manageriali o di altro genere con qualsiasi fornitore, cliente, concorrente o ente regolatore, tali da dare eventuale adito ad un effettivo o potenziale conflitto di interessi;
- evitare di essere coinvolti, direttamente o indirettamente, in attività concorrenziali, di privare Novelis Italia S.p.A. di un'opportunità commerciale e di usare in modo improprio o divulgare informazioni confidenziali di Novelis Italia S.p.A.;
- evitare di offrire a qualsiasi fornitore, cliente o concorrente, o di accettare da essi, doni o intrattenimenti di qualunque genere, ad eccezione di quanto permesso nella sezione " Non elargire doni né benefici particolari" sotto riportata;
- evitare di intrattenere relazioni commerciali con un parente stretto o un'entità commerciale con la quale il dipendente o il parente dello stesso è associato, ad eccezione dei casi in cui tali relazioni siano in un contesto di libera

concorrenza e siano state comunicate in dettaglio all'alta direzione aziendale.

b. Non elargire doni né benefici particolari

I doni e le altre forme di benefici particolari offerti oppure ricevuti da clienti, fornitori o concorrenti di Novelis Italia S.p.A. possono sollevare questioni di carattere etico e legale e possono potenzialmente danneggiare o creare situazioni imbarazzanti per Novelis Italia S.p.A.. E' responsabilità dei dipendenti assicurarsi che l'accettazione di pasti, rinfreschi o intrattenimenti sia appropriata e non possa ragionevolmente essere interpretata in alcun modo come un tentativo di ottenere dal dipendente un trattamento favorevole. Non vanno mai accettati doni in denaro. Nel caso di dubbi circa l'appropriatezza di un dono il dipendente deve informare l'Ufficio Risorse Umane, comunicandogli l'esistenza, la natura e il valore del dono.

c. Registrazioni, scritture contabili ed illeciti in materia societaria

Tutte le azioni e le operazioni di Novelis Italia S.p.A. devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di svolgimento.

Ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

Le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità, allo scopo di eseguire una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione.

A tal fine tutti i dipendenti di Novelis Italia S.p.A. devono assicurare la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché la accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria di Novelis Italia S.p.A..

Le denunce, le comunicazioni e i depositi presso il Registro delle Imprese che sono obbligatori per Novelis Italia S.p.A. devono essere effettuati dai soggetti

identificati dalle leggi in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.

E' fatto espresso divieto di impedire od ostacolare, attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli organi sociali o alle società di revisione.

Inoltre, è vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

E' vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili.

E' vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

E' vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale di Novelis Italia S.p.A., mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio di Novelis Italia S.p.A. in caso di trasformazione.

E' vietata ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai creditori.

d. Falsificazione di banconote, monete, carte di pubblico credito, valori bollati e carta filigranata

E' vietato falsificare, mettere in circolazione (accettando, acquistando e/o vendendo) banconote, monete, carte di pubblico credito, valori bollati e carta filigranata nell'interesse e/o vantaggio di Novelis Italia S.p.A..

Chiunque riceve in pagamento banconote o monete o carte di pubblico credito false o rubate, per rapporti imputabili a Novelis Italia S.p.A., ha l'obbligo di informare i propri superiori, affinché provvedano alle opportune denunce.

e. Prevenzione del riciclaggio di denaro

Novelis Italia S.p.A. e i suoi dipendenti non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsivoglia forma o modo.

Novelis Italia S.p.A. e i suoi dipendenti devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili (incluse informazioni finanziarie) su controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari.

Novelis Italia S.p.A. deve sempre ottemperare all'applicazione delle leggi antiriciclaggio in qualsiasi giurisdizione competente.

Novelis Italia e i suoi dipendenti devono osservare rigorosamente le leggi e le procedure aziendali in qualsiasi transazione economica anche infragruppo che li veda coinvolti, assicurando la piena tracciabilità dei flussi finanziari in entrata ed in uscita.

Massima attenzione deve essere riservata al rispetto delle leggi, regolamenti e provvedimenti delle Autorità Competenti in materia fiscale e tributaria, nonché delle eventuali procedure aziendali applicabili.

f. Tutela della proprietà industriale ed intellettuale

La Società agisce nel pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale legittimamente in capo a terzi, nonché delle leggi, regolamenti e convenzioni, anche in ambito comunitario e/o internazionale, a tutela di tali diritti. A tal riguardo, tutti i Destinatari dovranno rispettare i legittimi diritti di proprietà industriale ed intellettuale di terzi e ad astenersi dall'uso non autorizzato dei suddetti diritti, nella consapevolezza che la violazione degli stessi può avere delle conseguenze negative per la Società.

In particolare, i Destinatari, nell'esercizio delle proprie attività, dovranno astenersi da qualsivoglia condotta che possa costituire usurpazione di titoli di proprietà industriale, alterazione o contraffazione di marchi e/o segni distintivi di prodotti industriali, ovvero di brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali sia esteri, nonché astenersi dall'importare, commercializzare o comunque utilizzare o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi e/o segni distintivi contraffatti o alterati o mendaci ovvero realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Tutti i Destinatari, inoltre, dovranno astenersi dall'utilizzare in qualsiasi forma, in modo illecito e/o improprio, nell'interesse proprio, aziendale o di terzi, opere dell'ingegno (o parti di esse) protette ai sensi della normativa sul diritto d'autore e particolarmente dalla Legge sul diritto d'autore (L. n. 633/1941).

g. Contrasto alla criminalità organizzata

La Società condanna fermamente e combatte con tutti gli strumenti a sua disposizione qualsiasi forma di criminalità organizzata, anche a carattere mafioso.

Particolare accortezza dovrà essere utilizzata dai Destinatari qualora si trovino ad operare in aree, sia in Italia sia all'estero, storicamente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Particolare impegno sarà profuso dalla Società nella verifica dei doverosi requisiti di onorabilità ed affidabilità in capo alle controparti commerciali (quali ad esempio fornitori, consulenti, appaltatori, clienti).

Nessun rapporto commerciale verrà intrapreso o proseguito con controparti commerciali di cui sia anche solo sospettata l'appartenenza o la contiguità ad organizzazioni criminali, o che siano sospettati di agevolare in qualsiasi forma, anche occasionale, l'attività di organizzazioni criminali.

2. Promuovere un ambiente di lavoro accogliente

a. Promuovere i diritti umani

Novelis è guidata da principi di non discriminazione e rispetto dei diritti umani e delle libertà individuali di tutti i cittadini e si impegna ad offrire un ambiente di lavoro che riconosca questi principi fondamentali.

Tutti i dipendenti devono comportarsi in modo da assicurare che i clienti, i fornitori e gli altri dipendenti loro colleghi vengano trattati con rispetto, equità e dignità. Novelis Italia S.p.A. si comporterà in buona fede nel selezionare, assumere, formare, valutare, promuovere, assegnare, trasferire, sospendere, richiamare o licenziare individui qualificati indipendentemente da età, sesso, colore, razza, credo religioso, nazionalità, stato civile, orientamento sessuale, convinzione politica, invalidità o altra condizione protetta dalle leggi pertinenti.

b. Non esercitare molestie sul luogo di lavoro; né rappresaglie contro chi segnala comportamenti scorretti

Novelis Italia S.p.A. crede fermamente nel principio di condizioni lavorative eque ed è quindi politica della società fornire ai dipendenti un ambiente di lavoro esente da qualsiasi forma di discriminazione, intimidazione o molestia. Inoltre,

poiché si riconosce la dignità individuale di ogni persona, non saranno tollerate nei confronti dei dipendenti molestie di tipo razziale, etnico, religioso, sessuale o di altro tipo. Le molestie includono una condotta verbale o fisica non appropriata o la creazione in altro modo di un ambiente di lavoro intimidatorio, offensivo, abusivo od ostile.

Nessun dipendente può fare rappresaglie contro un altro che abbia denunciato un'attività illecita alle autorità governative.

c. Privacy a norma di legge

Novelis Italia S.p.A. rispetta la *privacy* dei dipendenti e, per espletare le proprie attività, conserva solo le informazioni sul personale richieste dalla legge. Tuttavia, per rispondere all'esigenza di assicurare un ambiente di lavoro efficiente, i dipendenti non devono aspettarsi che le comunicazioni diffuse tramite gli strumenti di lavoro Novelis S.p.A. restino del tutto riservate. Nel rispetto della legislazione nazionale Novelis Italia S.p.A. si riserva il diritto di esaminare, per motivi specifici, l'utilizzo da parte dei dipendenti degli strumenti di lavoro, inclusi, i sistemi di messaggia telefonica, il telefono, internet o la posta elettronica. Si potrebbero verificare, inoltre, situazioni in cui Novelis Italia S.p.A. potrebbe esaminare, nell'ambito di determinate circostanze, gli spazi o gli oggetti personali da lavoro dei dipendenti presso gli stabilimenti di Novelis Italia S.p.A..

d. Utilizzare in modo appropriato i sistemi di posta elettronica e internet

Ogni dipendente è responsabile della conservazione e della protezione di dati, *file* e altri materiali. Ogni dipendente, inoltre, è responsabile di qualsiasi dato o file elettronico che invia ad altri.

La posta elettronica non è completamente sicura e può essere soggetta a intercettazioni. Qualsiasi messaggio inoltrato mediante posta elettronica può essere stampato dal destinatario e inviato a terze parti. Pertanto i dipendenti, quando inviano un messaggio di posta elettronica, devono usare lo stesso livello di attenzione, cura, preoccupazione ed etica che userebbero nelle loro comunicazioni scritte a mano. Gli strumenti aziendali, che comprendono ma non si limitano a Internet, alla rete intranet aziendale, ai telefoni o alla posta elettronica, vanno usati a scopi lavorativi; sebbene Novelis Italia S.p.A. riconosce che si presenteranno situazioni in cui i suddetti strumenti saranno utilizzati per scopi diversi da quelli lavorativi, è vietato che tale uso possa

interferire con le mansioni lavorative o che possa riguardare gioco d'azzardo, pornografia ecc.

e. Non fare uso di alcool o droghe sul luogo di lavoro

La politica aziendale proibisce l'uso, il possesso, la distribuzione o la produzione non autorizzata di sostanze sottoposte a specifiche restrizioni presso gli stabilimenti di Novelis Italia S.p.A., compresi i parcheggi ed i veicoli sulle proprietà della stessa, o presso qualsiasi struttura di clienti o fornitori. Sono inoltre proibiti, e possono determinare azioni disciplinari fino al licenziamento, lo svolgimento o il tentato svolgimento di qualsiasi attività aziendale mentre ci si trova in stato di intossicazione da sostanza sottoposta a specifiche restrizioni o da alcool.

Ai fini di questa politica, per "sostanza sottoposta a specifiche restrizioni" si intende qualsiasi droga/farmaco illegale o ottenuto illegalmente, oppure, nel caso di farmaci legalmente ottenibili senza prescrizione medica, farmaci che non vengano usati per scopi per i quali sono stati concepiti o che vengano usati in dosaggi eccessivi.

f. Rispettare Ambiente, Salute e Sicurezza

La Società è consapevole degli effetti, diretti ed indiretti, delle proprie attività sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, nonché dell'importanza dell'accettazione sociale delle comunità in cui opera.

Novelis Italia S.p.A., pertanto, programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze ambientali, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma anche in considerazione dei diritti delle generazioni future.

Novelis Italia S.p.A. si impegna affinché i progetti, i processi, le metodologie ed i materiali tengano conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia ambientale, al fine del rispetto dell'equilibrio territoriale, della prevenzione dell'inquinamento, della tutela dell'ambiente e del paesaggio.

La Società ha adottato un efficace sistema di gestione ambientale che ottempera a tutte le normative nazionali e internazionali in materia. I principi fondamentali a cui si ispira sono:

- non inquinare;
- ottimizzare costantemente l'impiego delle risorse.

Le attività aziendali sono svolte riducendo al minimo qualsiasi tipo di emissione, sulla base delle tecnologie disponibili.

Al fine di non arrecare danni all'ambiente la Società effettua specifici controlli volti a minimizzare emissioni inquinanti.

Inoltre i rifiuti generati dall'esercizio delle attività aziendali vengono regolarmente stoccati e smaltiti, attraverso il ricorso, ove necessario, a soggetti specializzati e qualificati.

La politica aziendale prevede la gestione dell'attività in modo responsabile dal punto di vista dell'Ambiente, Salute e Sicurezza e conforme a tutte le leggi ed i regolamenti inerenti a tali materie. Si richiede pertanto ai dipendenti di comunicare al proprio superiore o al rappresentante EHS (Ambiente, Salute e Sicurezza) qualsiasi evento al quale il dipendente stesso abbia assistito che potrebbe determinare l'inadempienza a qualsiasi delle suddette leggi o regolamenti.

3. Salvaguardare i beni aziendali

a. Utilizzare in modo appropriato i beni aziendali

Novelis Italia S.p.A. fornisce ai propri dipendenti e collaboratori spazi, sistemi informatici, attrezzature, auto e macchinari al fine di un adeguato svolgimento dei propri compiti.

I dipendenti sono tenuti ad utilizzare i beni e le risorse aziendali a cui abbiano accesso o di cui abbiano la disponibilità con efficienza, responsabilità e ragionevolezza, con modalità idonee a proteggerne il valore e nell'interesse di Novelis Italia S.p.A..

È vietato ogni utilizzo di detti beni e risorse per uso o vantaggio personale, per fini che siano illegali o non etici o senza l'appropriata autorizzazione.

b. Proteggere le informazioni riservate

La riservatezza delle informazioni è un bene che Novelis Italia S.p.A. tutela anche attraverso i propri collaboratori: ogni informazione ottenuta da un collaboratore in relazione alla propria attività è di proprietà di Novelis Italia S.p.A..

I dati che riguardano le persone saranno trattati nel rispetto delle disposizioni in vigore.

I collaboratori che vengono a conoscenza di informazioni non di pubblico dominio devono usare la massima cautela e cura nell'utilizzare tali informazioni, evitandone la divulgazione a persone non autorizzate, sia all'interno, sia all'esterno dell'azienda. Per informazioni riservate si intendono, a mero titolo esemplificativo: le informazioni tecniche relative a prodotti e procedure; i programmi d'acquisto; le strategie di costi, dei prezzi, di marketing o di servizi; relazioni sulle entrate e altre relazioni finanziarie non pubbliche; informazioni relative a vendite, fusioni ed acquisizioni.

Il trattamento informatico delle informazioni è sottoposto ai controlli di sicurezza necessari a salvaguardare la società da indebiti intrusioni od usi illeciti.

La distruzione dei supporti materiali od elettronici delle informazioni deve avvenire nel rispetto delle procedure che regolano la materia e nei limiti previsti dalla legge.

Novelis Italia S.p.A. si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti od a terzi, in adempimento a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali).

4. Impegnarsi nel mantenere rapporti etici con le istituzioni

a. Attività politica

La partecipazione alle attività politiche è un diritto dei dipendenti di Novelis Italia S.p.A.. La società non scoraggia i dipendenti dal partecipare ad attività politiche al di fuori delle loro ore lavorative.

Tuttavia, la politica generale di Novelis Italia S.p.A. è di non contribuire, con fondi o proprietà della stessa, alla candidatura di qualsiasi persona che si presenta per una carica elettiva. Inoltre i dipendenti non possono lavorare a sostegno della campagna elettorale di un candidato durante le normali ore lavorative, né usare in qualsiasi momento le strutture o la proprietà di Novelis Italia S.p.A. a tale scopo.

b. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti con le Istituzioni Pubbliche saranno tenuti solo dalle funzioni a ciò autorizzate.

In particolare tutti i rapporti che coinvolgono le funzioni aziendali con la Pubblica Amministrazione devono essere uniformati a principi di diligenza, trasparenza ed onestà.

I collaboratori di Novelis Italia S.p.A. devono tenere un comportamento ispirato alla massima correttezza ed integrità nei rapporti con dipendenti e rappresentanti di enti pubblici, forze politiche e sindacali.

Non è comunque consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e comunque nel rispetto delle procedure generali di Novelis Italia S.p.A. e degli enti pubblici coinvolti.

Si proibisce di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione, anche a seguito di sollecitazioni più o meno esplicite.

E' fatto divieto di alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico della P.A. e/o accesso senza diritto e con qualsiasi modalità, a dati/informazioni o software, contenuti nel sistema informatico o telematico della P.A. procurando un ingiusto profitto a Novelis Italia S.p.A. con danno dello Stato.

Non è consentito presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

E' fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati;

Nel caso specifico della effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale, con l'espresso divieto di porre in essere comportamenti che, per arrecare vantaggio a Novelis Italia S.p.A., o perseguire un interesse della stessa, siano tali da integrare fattispecie di reato.

E', altresì, fatto divieto di praticare a soggetti pubblici o a persona da questi designata o ad essa collegata, sconti abnormi o non dovuti o comunque contrari alla normale pratica commerciale ed alle disposizioni interne aziendali.

Se Novelis Italia S.p.A. utilizza un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, nei confronti di

tale soggetto si applicano le stesse direttive impartite ai dipendenti della Novelis Italia S.p.A..

Novelis Italia S.p.A. non dovrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione da un soggetto terzo che sia in una situazione di conflitto d'interesse con la P.A..

Le norme che recepiscono i contenuti di convenzioni internazionali nelle singole legislazioni nazionali devono essere strettamente osservate.

Le norme sopra menzionate non possono essere eluse neppure attraverso terzi.

c. Non intralciare le indagini da parte dell'autorità giudiziaria

Novelis S.p.A. deve cooperare con qualsiasi richiesta legale di informazioni da parte di qualsiasi istituzione. Nel farlo deve garantire i propri diritti legali fondamentali, come ad esempio la rappresentanza da parte di un legale.

Tutte le informazioni ottenute o prodotte nel corso delle normali attività lavorative possono essere distrutte solo se non servono più al loro scopo aziendale.

L'occultamento o la distruzione di documenti da parte dei dipendenti sono considerati un illecito se hanno lo scopo di ostacolare un'indagine da parte dell'autorità giudiziaria.

Quindi, se viene avviata o presa in considerazione un'indagine da parte dell'autorità giudiziaria, tutti i documenti rilevanti per l'oggetto dell'indagine devono essere preservati.

I rapporti con le Autorità Giudiziarie e gli organi di Polizia Giudiziaria, di ogni ordine e grado, dovranno essere improntati alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione; a tal proposito, i Destinatari – soprattutto qualora vengano coinvolti in procedimenti giudiziari- dovranno astenersi dall'adottare comportamenti reticenti, omissivi o che possano risultare, anche indirettamente e/o involontariamente, di intralcio all'operato degli organi di Giustizia. Analogamente, i Destinatari dovranno astenersi da qualsivoglia pressione o minaccia, anche mediante l'utilizzo di violenza fisica, nonché da qualsivoglia offerta di denaro o altra utilità, al fine di indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni false avanti un'Autorità Giudiziaria.

La Società impone ai Destinatari di offrire la massima disponibilità e collaborazione nei confronti di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto di qualsiasi Pubblica Amministrazione.

Nessuno deve tentare di persuadere altri a fornire informazioni false o ingannevoli alle Autorità competenti.

5. Trattare in modo equo terze parti

a. Rapporti con i fornitori

Il “sistema fornitori” svolge un ruolo fondamentale per il miglioramento della competitività strutturale complessiva di Novelis Italia S.p.A..

Pertanto, la scelta dei fornitori e l’acquisto di beni e servizi sono effettuati dalle apposite funzioni aziendali in base a valutazioni adeguate e obiettive, prendendo in considerazione oltre che competitività, innovazione, qualità, economicità, costi e servizi offerti, anche i valori enunciati nel Codice.

Nei rapporti con i fornitori, i dipendenti di Novelis Italia S.p.A. devono tenere un comportamento ispirato alla massima correttezza ed integrità ed uniformarsi a principi di diligenza, trasparenza ed onestà.

Spese di rappresentanza e omaggi, sempre che di modico valore, nei confronti di fornitori devono essere conformi alle procedure generali di Novelis Italia S.p.A..

Non è consentito accettare, personalmente o anche tramite interposta persona, denaro, oggetto, servizio, prestazione o favore di valore, o doni, salvo che si tratti di doni o utilità d’uso di modico valore, da dirigenti, funzionari o dipendenti di fornitori o potenziali fornitori.

La Società esige dai propri fornitori di beni e servizi il pieno rispetto dell’eticità, della correttezza commerciale e della legalità, con particolare riferimento alle leggi a tutela della proprietà industriale ed intellettuale, alle leggi a tutela del consumatore, della libera concorrenza e del mercato, ed alle leggi di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e criminalità organizzata, così come sancito nel Codice Etico.

b. Rapporti con i clienti

Nello svolgimento della propria “Mission”, Novelis Italia S.p.A. persegue l’obiettivo di soddisfare pienamente le aspettative del cliente finale e ritiene essenziale che i propri clienti siano sempre trattati in modo corretto e onesto. Pertanto, esige dai propri dipendenti e dagli altri destinatari del Codice che ogni

rapporto e contatto con la clientela sia improntato a onestà, correttezza professionale e trasparenza.

I dipendenti devono seguire le procedure interne di Novelis Italia S.p.A. finalizzate al raggiungimento di questo obiettivo attraverso lo sviluppo e il mantenimento di rapporti proficui e duraturi con i clienti, offrendo assistenza, qualità e valore.

La Società si impegna a garantire adeguati standard di qualità e sicurezza dei propri prodotti, monitorandone periodicamente la qualità percepita e la piena conformità (in termini di origine, provenienza, qualità, quantità) con quanto statuito nei suddetti standard di qualità e sicurezza, nonché nei propri standard contrattuali e nelle proprie comunicazioni commerciali e pubblicitarie in genere.

È vietato ai Destinatari il coinvolgimento, a qualsiasi titolo, nella commercializzazione di prodotti e servizi aventi caratteristiche (per origine, provenienza, qualità, quantità) diverse da quelle dichiarate o pattuite ovvero recanti nomi, marchi o segni distintivi idonei a trarre in inganno il consumatore finale circa qualità, origine e provenienza dei prodotti/servizi offerti.

c. Rispettare le leggi sulla concorrenza e antitrust

La politica di Novelis Italia S.p.A. prevede di competere in modo vigoroso, aggressivo e onesto, rispettando le leggi ed i regolamenti sull'antitrust e sulla concorrenza.

In generale, Novelis S.p.A. deve competere evitando qualsiasi intesa e accordo che vada contro i principi della concorrenza leale con i concorrenti, fornitori e clienti. Comportamenti che possono violare le leggi antitrust comprendono:

- suggerire che un prodotto o un bene debbano essere rivenduti ad un particolare prezzo o all'interno di un particolare intervallo di prezzi;
- porre limitazioni al "dove", al "chi" o al "da chi" una cosa possa essere venduta o commercializzata;
- partecipare ad iniziative di qualsiasi associazione commerciale o altro gruppo del settore che riguardino restrizioni di associazione, raccolta di dati oppure condivisione di informazioni su prezzi, politiche sui prezzi, espansione del marketing, piani di riduzione, pratiche relative a costi,

guadagni, credito o fatturazione, oppure su pratiche di concorrenti, clienti e fornitori.

Tutti i Destinatari dovranno inoltre astenersi dal porre in essere indebite pressioni, minacce, atti di violenza, artifici, mezzi fraudolenti o comunque condotte che possano impedire o turbare, in qualsiasi modo, lo svolgimento dell'attività commerciale ed imprenditoriale altrui ovvero il libero esercizio della concorrenza sul mercato.

Nell'ambito della leale concorrenza, la Società si impegna a non violare consapevolmente diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi.

d. Rapporti con la stampa

Coerentemente con i principi di trasparenza e completezza dell'informazione, la comunicazione di Novelis Italia S.p.A. verso l'esterno è improntata al rispetto del diritto all'informazione. In nessun caso gli Amministratori, i dipendenti, i collaboratori possono divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi, sia riguardanti le attività aziendali.

Nella convinzione che l'attività e i risultati d'impresa debbano essere strettamente legati ad una condotta di business responsabile, la comunicazione esterna, inclusa quella finalizzata alla diffusione del marchio e dell'immagine di Novelis Italia S.p.A., rispetta i limiti di legge previsti per il settore ed i principi etici del contesto professionale di riferimento.

e. Non commettere frodi, furti, finanziamenti illeciti o simili condotte

I dipendenti non possono dedicarsi a nessuna attività volta ad estorcere denaro, proprietà o servizi. E' espressamente proibita qualsiasi azione di un dipendente che riguardi, direttamente o indirettamente, furto, frode o appropriazione indebita o illecita di qualsiasi proprietà, incluse proprietà di Novelis Italia S.p.A. o di qualsiasi dipendente, fornitore o cliente.

I dipendenti non sono autorizzati ad accettare commissioni, quote, prestiti o qualsiasi altra forma di pagamento personale derivante da qualsiasi transazione o attività commerciale che coinvolga direttamente o indirettamente Novelis Italia S.p.A.. Nessun dipendente deve accettare, fornire, tentare di fornire un finanziamento illecito a chiunque, per qualsiasi ragione.

Questi "pagamenti" o "finanziamenti illeciti" possono includere, ma non si limitano a: denaro, quote, commissioni, prestiti, benefici particolari, viaggi

lussuosi, intrattenimento, servizi personali, alloggi o qualsiasi altra forma di valore.

f. Cooperare con i revisori esterni

La direzione di Novelis S.p.A. è responsabile dell'accuratezza e della completezza dei rendiconti annuali di Novelis Italia S.p.A.. La relazione della Società di Revisione dipende da una profonda comprensione del sistema di reporting finanziario di Novelis Italia S.p.A. e delle informazioni da esso generate. Questa comprensione si acquisisce in parte parlando con i dipendenti e con i dirigenti. E' quindi di importanza essenziale che la Società di Revisione riceva informazioni complete e veritiere e ottenga in ogni modo la completa cooperazione dei dipendenti. Le imprese che non forniscono informazioni finanziarie accurate e complete possono essere soggette a cause legali e inchieste penali.

Pertanto, è considerata reato qualsiasi azione che abbia lo scopo di fuorviare o reprimere la Società di Revisione al fine di rendere essenzialmente ingannevoli i rendiconti annuali di Novelis Italia S.p.A..

6. Sanzioni

Le regole contenute nel presente Codice sono espressione del comportamento che il dipendente è tenuto ad osservare, in virtù delle leggi civili e penali vigenti e degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva

Eventuali violazioni del presente Codice daranno luogo all'applicazione di sanzioni nei confronti di dipendenti, dirigenti, Amministratori e Sindaci di Novelis Italia S.p.A..

Le sanzioni disciplinari previste sono irrogate nel pieno rispetto della legge e dei CCNL.

Il mancato rispetto dei precetti contenuti nel presente Codice potrà comportare la risoluzione del rapporto di lavoro e dei rapporti contrattuali con i terzi.

7. I Controlli

a. Il sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno deve essere orientato all'adozione di strumenti e metodologie volti a contrastare i potenziali rischi aziendali e a tutelare, anche con azioni di prevenzione, il patrimonio aziendale, al fine di determinare una ragionevole garanzia circa il rispetto non solo delle leggi, ma anche delle disposizioni e procedure interne. In tale contesto, si inserisce la

programmazione della formazione che deve riguardare i contenuti del Codice Etico, messo a disposizione di tutti i collaboratori aziendali.

Il management deve curare costantemente la conformità dei comportamenti a quanto indicato nel Codice e, se necessario, realizzare speciali programmi di verifica.

b. Segnalazioni di violazione del Codice

Novelis Italia S.p.A. esige da tutti i dipendenti una rigorosa osservanza delle disposizioni del presente Codice. I dipendenti, pertanto, sono tenuti a:

- uniformarsi a tutte le disposizioni interne, introdotte da Novelis Italia S.p.A. allo scopo di osservare il Codice nonché
- individuare e segnalare tempestivamente eventuali violazioni dello stesso;
- cooperare pienamente alle eventuali indagini svolte in relazione a violazioni del Codice, mantenendo il più stretto riserbo circa l'esistenza di dette indagini e partecipare attivamente, ove richiesto, alle attività di rispetto del Codice.

Parte 03: DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

03.01 STORIA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Novelis Italia S.p.A., società operante nel settore dei laminati di alluminio, svolge la propria attività in due stabilimenti ubicati in:

- Bresso (MI): verniciatura e finitura;
- Pieve Emanuele (MI): fusione e laminazione;

La società svolge anche attività di vendita di prodotti laminati di alluminio attraverso quattro centri di distribuzione ubicati in:

- San Martino Buon Albergo (VR);
- Zola Predosa (BO);
- Campi Bisenzio (FI) e
- Pomezia (RM).

Infine presso lo stabilimento di Borgofranco d'Ivrea che ha cessato l'attività di riciclo di alluminio e produzione di leghe da fonderia nel corso del 2006 la società svolge attività di riciclo di scorie saline e di bonifica del terreno al solo fine di procedere alla cessione a titolo definitivo dello stesso stabilimento.

Nel corso del 2004 il gruppo multinazionale Alcan ha deciso di scorporare l'attività di laminazione di alluminio creando il gruppo Novelis.

In data 31/12/2004, tutte le società del gruppo Alcan che si occupavano della lavorazione di prodotti laminati, ivi inclusa la Alcan Alluminio S.p.A. (ora Alcan Holding Italia S.p.A.), sono state oggetto di scorporo e i relativi business sono stati oggetto di conferimento al neo-costituito gruppo Novelis. In particolare la società Novelis Italia s.r.l. ha ricevuto tramite conferimento avente efficacia dal 1/1/2005 dalla Alcan Alluminio S.p.A. l'azienda dedicata alla attività di laminazione in Italia comprendente gli stabilimenti di Bresso, Pieve Emanuele, Borgofranco d'Ivrea e i Centri di Distribuzione di San Martino Buon Albergo (VR), Zola Predosa (BO), Campi Bisenzio (FI) e Pomezia (RM).

Nel corso del 2005 la società ha quindi modificato la propria ragione sociale da Novelis Italia s.r.l. in Novelis Italia S.p.A..

Sempre nel corso del 2005 è stata decisa la chiusura dello stabilimento di Borgofranco d'Ivrea dedicato al riciclo dei rottami di alluminio ed alla produzione delle leghe da fonderia

in quanto considerato non più strategico per l'attività del gruppo che è concentrata sull'attività di laminazione. Attualmente presso il suddetto stabilimento sono in corso attività di smaltimento delle scorie saline derivanti dall'attività di riciclo di alluminio ed attività di bonifica del sito.

La struttura organizzativa è definita e formalizzata per ciascuno dei tre stabilimenti.

La direzione, il coordinamento ed il controllo è esercitata attraverso diverse Funzioni Aziendali:

- Funzione Commerciale e Marketing;
- Funzione Attività Produttive;
- Funzione Finanza, Amministrazione e Controllo;
- Funzione del Personale;
- Funzione Approvvigionamenti.

Ciascuna Funzione è guidata da un Responsabile di Funzione a cui è affidata la responsabilità gestionale delle risorse della Funzione nel suo complesso. Ogni Responsabile di Funzione dipende direttamente dal Direttore Generale.

In alcuni casi, è attuata una ripartizione della Funzione in apposite aree di competenza, facenti comunque capo al Responsabile di Funzione, come, ad esempio, la Funzione Finanza Amministrazione e Controllo, all'interno della quale si strutturano le attività di Contabilità e Bilancio, la Fiscalità di Novelis S.p.A., la Finanza, la Tesoreria e i sistemi informativi.

Novelis S.p.A., definendo compiti e responsabilità e adottando procedure aziendali indicanti le modalità di svolgimento delle attività, intende:

- identificare tempestivamente gli interlocutori di riferimento;
- responsabilizzare il personale dipendente sui concetti di:
 - correttezza e trasparenza nelle relazioni con gli interlocutori societari con i quali si interfacciano nell'ambito delle attività svolte;
- tracciabilità e documentabilità dell'operato svolto.

Per quanto riguarda la definizione di ruoli e responsabilità dei due stabilimenti si rinvia al documento denominato "MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ" che è accessibile tramite la rete Intranet della Società:

Nome Server: "Pieve02/Serv/Novelis"

Nome del database per lo stabilimento di Pieve Emanuele: "Qualita\New Folder\SistemaQ.nsf"

Nome del database per lo stabilimento di Bresso: "Qualita\New Folder\SistemaQBWF.nsf"

L'organigramma della Società con l'individuazione delle figure chiave ai sensi della Legge 231 è allegato al presente modello come documento PDF con il nome di "Organigramma Novelis Italia SpA del xx_xx_xxxx"

03.02 LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO

Il Modello predisposto da Novelis Italia S.p.A. si fonda e si integra con un sistema di controllo interno strutturato ed organico composto da protocolli e regole, strumenti di definizione delle responsabilità, nonché da meccanismi e strumenti di monitoraggio dei processi aziendali, preesistente rispetto all'emanazione del Modello.

I principi di controllo che ispirano l'architettura del sistema di controllo interno di Novelis Italia S.p.A., con particolare riferimento alle Attività Sensibili delineate dal Modello e coerentemente con le previsioni di Confindustria, sono di seguito descritti:

- **chiara identificazione di ruoli, compiti e responsabilità** dei soggetti che partecipano alla realizzazione delle attività aziendali (interni o esterni all'organizzazione);
- **segregazione dei compiti** tra chi esegue operativamente un'attività, chi la controlla, chi la autorizza e chi la registra (ove applicabile);
- **verificabilità e documentabilità delle operazioni ex-post**: le attività rilevanti condotte (soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili) devono trovare adeguata formalizzazione, con particolare riferimento alla documentazione predisposta durante la realizzazione delle stesse. La documentazione prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo od elettronico, deve essere archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura delle funzioni/soggetti coinvolti;
- **identificazione di controlli preventivi e verifiche ex-post, manuali e automatici**: devono essere previsti dei presidi manuali e/o automatici idonei a prevenire la commissione dei Reati o a rilevare *ex-post* delle irregolarità che potrebbero contrastare con le finalità del presente Modello. Tali controlli sono più frequenti, articolati e sofisticati nell'ambito di quelle Attività Sensibili caratterizzate da un profilo di rischio di commissione dei Reati più elevato.

Le componenti del sistema di controllo preventivo che deve essere attuato a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono riconducibili ai seguenti elementi:

- sistema di principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- sistema di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;
- sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto gli elementi del Modello;
- sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Modello;
- sistema di procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;
- sistema informativo e di applicativi informatici per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito delle Attività Sensibili, o a supporto delle stesse.

Sistema di principi etici

Si rimanda ai principi contenuti nel Codice Etico di Novelis Italia S.p.A.

Sistema organizzativo

Il sistema organizzativo della Società viene definito attraverso la predisposizione di organigrammi aziendali e l'emanazione di deleghe di funzioni e disposizioni organizzative (di servizio, *job description*, direttive organizzative interne), che forniscono una chiara definizione delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa locale.

Sistema autorizzativo

Il sistema autorizzativo e decisionale si traduce in un sistema articolato e coerente di deleghe di funzioni e procure della Società, fondato sulle seguenti prescrizioni:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico e non equivoco i poteri gestionali del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente/funzionalmente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega funzionale interna o di specifico incarico e devono prevedere l'estensione dei poteri di rappresentanza ed, eventualmente, i limiti di spesa numerici;
- tutti coloro che intrattengono per conto di Novelis Italia S.p.A. rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega/procura in tal senso.

Sistema di Controllo di gestione e dei flussi finanziari

Il sistema di controllo di gestione adottato da Novelis Italia S.p.A. è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del budget annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni a livello di Società.

Il sistema garantisce la:

- pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;
- capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di *reporting*.

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto esplicitamente statuisce, inoltre, che il Modello debba "individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati". A tale scopo, la gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati ad una sostanziale segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti

per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse.

Infine, la gestione della liquidità è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio, ed eventuale doppia firma per impiego di liquidità per importi superiori a soglie predeterminate.

Programma di informazione e formazione

Con specifico riferimento alle attività realizzate nell'ambito delle Attività Sensibili, è previsto e garantito un adeguato programma di informazione e formazione periodico e sistematico rivolto a dipendenti e Collaboratori coinvolti nelle stesse.

Il programma include la trattazione di tematiche di *corporate governance* e di divulgazione di meccanismi operativi e procedure organizzative aziendali rilevanti con riferimento alle materie riconducibili alle Attività Sensibili.

Tali attività integrano e completano il percorso di informazione e formazione sul tema specifico delle attività poste in essere dalla Società in tema di adeguamento al D.Lgs. 231/2001 previsto e disciplinato specificamente nei capitoli a ciò dedicati della Parte Generale del Modello.

Sistema disciplinare

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta aziendali e, nello specifico, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è una componente indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso. In merito a tale aspetto si rimanda a quanto ampiamente descritto di seguito nell'ambito del Capitolo 05 del presente documento.

Sistema di Procedure operative

L'art. 6, comma 2, lett. b) del Decreto esplicitamente statuisce che il Modello debba *“prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire”*.

A tale scopo, le procedure aziendali relative alle Attività Sensibili garantiscono in particolare l'applicazione dei seguenti principi:

- chiara formalizzazione di ruoli, compiti e modalità e tempistiche di realizzazione delle attività operative e di controllo disciplinate;

- rappresentazione e disciplina della separazione dei compiti tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che ne autorizza la realizzazione, il soggetto che esegue le attività ed il soggetto a cui è affidato il controllo;
- tracciabilità e formalizzazione di ciascuna attività rilevante del processo oggetto della procedura al fine della ripercorribilità a posteriori di quanto realizzato e dell'evidenza dei principi e delle attività di controllo applicate;
- adeguato livello di archiviazione delle documentazione rilevante.

Tali Policy e le Procedure applicabili nelle Attività Sensibili integrano e completano i principi e le regole di condotta, nonché i componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo descritti o richiamati nel presente Modello e sono, quindi, da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel Modello stesso, utili al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

Sistemi informativi ed applicativi informatici

Per la salvaguardia del patrimonio documentale ed informativo aziendale devono essere previste adeguate misure di sicurezza a presidio del rischio di perdita e/o alterazione della documentazione riferita alle Attività Sensibili o di accessi indesiderati ai dati/documenti.

Al fine di presidiare l'integrità dei dati e l'efficacia dei sistemi informativi e/o gli applicativi informatici utilizzati per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito delle Attività Sensibili, o a supporto delle stesse, è garantita la presenza e l'operatività di:

- sistemi di profilazione delle utenze in relazione all'accesso a moduli o ambienti;
- regole per il corretto utilizzo dei sistemi ed ausili informatici aziendali (supporti *hardware* e *software*);
- meccanismi automatizzati di controllo accessi ai sistemi;
- meccanismi automatizzati di blocco o inibizione all'accesso;
- meccanismi automatizzati per la gestione di workflow autorizzativi.

Parte 04: ORGANISMO DI VIGILANZA E SUA OPERATIVITA'

04.01 STRUTTURA DI ATTUAZIONE

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 viene istituito l' Organismo di Vigilanza (d'ora in poi "OdV") di Novelis Italia S.p.A. con funzioni di vigilanza e di controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello.

L'OdV opera secondo le modalità e i termini indicati nel "*Regolamento per la composizione, la struttura ed il funzionamento dell'organismo di vigilanza*" (d'ora in avanti "Regolamento OdV") di seguito riportato.

04.02 ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Nomina

L'OdV ha una struttura collegiale ed è composto da tre membri nominati dal CdA. Con la medesima delibera il CdA nomina il Presidente tra i componenti dell'OdV e determina le risorse umane e materiali (budget) delle quali l'OdV potrà disporre per esercitare la sua funzione, a ulteriore garanzia di autonomia e in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria.

L'OdV è composto da:

- un componente interno, costituito dal Responsabile Logistic & IT di Novelis Italia S.p.A.,
- due componenti esterni, consulenti.

L'attribuzione del ruolo di OdV a soggetti diversi da quelli qui identificati o la modifica delle funzioni assegnate all'OdV deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Le riflessioni formulate alla luce della tipologia e delle peculiarità della Società portano a ritenere che la composizione ottimale dell'OdV sia quella collegiale, così da assicurare completezza di professionalità ed esperienze, nonché di continuità d'azione.

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'OdV come sopra identificato è un soggetto che riporta direttamente ai vertici della Società (Consiglio di Amministrazione) e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nell'espletamento delle funzioni.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

I componenti dell'OdV possiedono le capacità, conoscenze e competenze professionali nonché i requisiti di onorabilità indispensabili allo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti. Infatti l'OdV nella composizione sopra descritta è dotato di idonee capacità ispettive e consulenziali, con particolare riferimento, tra l'altro, alle tecniche di audit, di rilevazione delle frodi, di analisi e rilevazione dei rischi.

In particolare, in conformità a quanto stabilito dalle Linee Guida di Confidustria, alla best practice e alla giurisprudenza sul punto, si ritiene che l'OdV nella composizione sopra indicata abbia i necessari requisiti di indipendenza e autonomia e continuità di azione.

Nello specifico, la nomina del Responsabile IT della Società quale componente dell'OdV assicura la necessaria continuità di azione all'operato dell'Organismo, oltre ad una approfondita conoscenza della realtà e dei meccanismi operativi aziendali di Novelis Italia S.p.A.

Inoltre, la previsione di due consulenti esterni quali ulteriori membri dell'OdV, oltre a garantire il rispetto del criterio dell'autonomia ed indipendenza, alla luce dell'assenza di vincoli oggettivi di "dipendenza" dalla Società, assicura, in particolare, l'apporto in seno all'OdV anche di competenze specialistiche, in materia dei reati presupposti dal Decreto nonché, in generale, in materia di D.Lgs. 231/2001.

2. Durata. Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca

L'OdV dura in carica sino ad un massimo di tre anni dalla sua costituzione.

Qualora, prima della scadenza del predetto termine, uno dei membri dell'OdV cessi, per qualsiasi motivo, dalla sua carica, il CdA provvede alla nomina di un soggetto idoneo a ricoprire il ruolo rimasto vacante.

La nomina quale componente dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità, nonché all'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità con la nomina stessa:

- esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con gli Amministratori Delegati della Società, con soggetti apicali in genere, con sindaci della Società e con revisori incaricati dalla società di revisione;
- sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- prestazione di fideiussione o di altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o del coniuge), ovvero avere con questi ultimi rapporti - estranei all'incarico conferito - di credito o debito;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;

- esercizio di funzioni di amministratore – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- presenza di sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal Decreto;
- esistenza di condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- esistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento) in Italia o all’estero, per reati diversi da quelli richiamati nel decreto, che incidono sulla moralità professionale;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell’OdV.

Il membro dell’OdV con l’accettazione della nomina implicitamente riconosce l’insussistenza di detti motivi di ineleggibilità.

Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente dell’OdV in sostituzione di altro membro dell’organismo stesso.

La revoca dei poteri propri dell’Organismo di Vigilanza (o anche di uno solo dei membri di questo) e l’attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un’apposita delibera del Consiglio di Amministrazione presa all’unanimità.

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l’incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di ineleggibilità;
- una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l’omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull’attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, l’omessa redazione del piano delle attività;
- l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto;
- l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri dell’Organismo di Vigilanza;
- la mendace dichiarazione circa l’insussistenza dei motivi di ineleggibilità sopra descritti.

In casi di particolare gravità e urgenza, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell’OdV e la nomina di un Organismo *ad interim* prima di provvedere alla revoca dell’OdV.

3. Funzionamento

L’OdV opera secondo quanto definito nel Regolamento OdV che viene di seguito riportato.

L'OdV può avvalersi dell'apporto di soggetti individuati all'interno della Società per la loro specifica competenza e conoscenza nonché di consulenti esterni ed indipendenti.

I soggetti appartenenti ad una funzione aziendale, nell'espletamento dell'incarico ad essi conferito in qualità di Collaboratori dell'OdV, sono esonerati dallo svolgimento delle loro funzioni operative aziendali e rispondono, gerarchicamente e funzionalmente, esclusivamente all'OdV.

In particolare all'OdV è attribuito un budget annuale stabilito dal CdA, necessario per garantire lo svolgimento dei suoi compiti in piena autonomia ed indipendenza. Detto budget può essere integrato su motivata richiesta dell'OdV per far fronte ad impreviste ed improcrastinabili esigenze particolari.

4. Funzioni e Compiti

L'OdV è completamente autonomo nell'esplicazione dei suoi compiti e le sue determinazioni sono insindacabili.

In particolare l'OdV deve:

- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- proporre e sollecitare l'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative o di contesto esterno.

L'OdV deve inoltre operare:

- ex-ante (adoperandosi ad esempio per la formazione ed informazione del personale);
- continuativamente (attraverso l'attività di monitoraggio, di vigilanza, di revisione e di aggiornamento);
- ex-post (analizzando cause, circostanze che abbiano portato alla violazione delle prescrizioni del Modello o alla commissione del reato).

E' compito dell'OdV:

- verificare periodicamente la mappatura dei rischi al fine di garantire l'adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- verificare periodicamente l'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle Attività Sensibili e sulla loro efficacia;
- verificare l'adozione degli interventi a soluzione delle criticità in termini di sistemi di controllo interno rilevate in sede di risk assessment;
- effettuare periodicamente verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Attività Sensibili;
- condurre indagini interne e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- monitorare l'adeguatezza del sistema disciplinare previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, nonché con gli altri organi di controllo (*in primis* il Collegio Sindacale), anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali al fine di promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza (anche in riferimento nello specifico all'organizzazione di corsi di formazione) e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- effettuare verifiche periodiche sul contenuto e sulla qualità dei programmi di formazione;
- proporre all'Organo Dirigente i criteri di valutazione per l'identificazione delle Informazioni sulle Attività Sensibili (cfr. il successivo par. 0404

“Regolamento per la composizione, la struttura ed il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell’art. 6 del d. D.Lgs. 231/2001”, art. 5 “Flussi informativi nei confronti dell’OdV”);

- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di nomine e di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione;
- verificare l’efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all’OdV stesso, al Datore di Lavoro ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- verificare l’efficacia dei sistemi di raccordo tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute, con particolare riferimento ai soggetti terzi (quali Fornitori, Appaltatori, etc.);
- coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori al fine di garantire che il sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sia integrato con il sistema di controllo predisposto in conformità alle normative speciali per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all’osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di fornitori, appaltatori, agenti, distributori, e consulenti) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

A tal fine l’OdV avrà facoltà di:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'OdV stesso;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto;
- impartire direttive alle diverse strutture aziendali, anche di vertice, al fine di ottenere da queste ultime le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, in modo che sia assicurata la tempestiva rilevazione di eventuali violazioni del Modello;
- effettuare verifiche periodiche sulla base di un proprio piano di attività o anche interventi spot non programmati in detto piano, ma, comunque, ritenuti necessari all'espletamento dei propri compiti.

04.03 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'OdV è destinatario di:

- *segnalazioni* relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello e del Codice Etico (di seguito **Segnalazioni**);
- *informazioni* utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV stesso (di seguito classificate in **Informazioni Generali e Informazioni su Operazioni Sensibili**).

Per ulteriori dettagli sulla disciplina dei flussi informativi verso l'OdV, si rimanda al successivo "**Regolamento per la composizione, la struttura ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6 del d. D.Lgs. 231/2001**", art. 5 "Flussi informativi nei confronti dell'OdV" .

04.04 REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE, LA STRUTTURA ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D. LGS. 231/2001

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1. NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ODV

Istituzione.

Al fine di garantire il rispetto del "Modello" viene istituito con delibera del CdA di Novelis Italia S.p.A. l'organismo di vigilanza (OdV).

L'OdV svolge le funzioni indicate nel presente Regolamento.

Composizione.

L'OdV ha una struttura collegiale ed è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario.

Le riflessioni formulate alla luce della tipologia e delle peculiarità della Società portano a ritenere che la composizione ottimale dell'OdV sia quella collegiale, così da consentire ad esso di agire secondo i principi di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione indicati nelle "*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001*" elaborate da Confindustria.

L'OdV sarà composta da almeno 2 persone indipendenti dalla Società, di comprovata esperienza e capacità nella conduzione di attività organizzativa e consulenziale nel campo aziendale. Il Presidente è scelto tra detti componenti indipendenti. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno svolte dall'altro membro indipendente dalla società.

Requisiti.

Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dal Decreto, l'Organismo deve possedere i seguenti requisiti:

- **autonomia ed indipendenza:** come anche precisato dalle Linee Guida di Confindustria, la posizione dell'Organismo nell'Ente *“deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente”* (ivi compreso l'Organo Dirigente). L'Organismo deve pertanto essere inserito come unità di staff in una posizione gerarchica (la più elevata possibile) con la previsione di un riporto al massimo vertice operativo aziendale. Non solo, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, *“è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello”*;
- **professionalità:** tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'Organismo per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce.
In particolare, i componenti dell'Organismo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico (in particolare nel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida di Confindustria. E', infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del flow-charting di procedure e Attività, delle metodologie per l'individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati;
- **continuità di azione:** per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo, è necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza.

Pertanto l'OdV deve:

- essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- essere collocato in una posizione gerarchica la più elevata possibile;

- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- essere dotato di autonomia finanziaria;
- essere privo di compiti operativi;
- avere continuità d'azione;
- avere requisiti di professionalità;
- realizzare un sistematico canale di comunicazione con il CdA nel suo insieme.

Nomina, durata e revoca.

I membri dell'OdV sono nominati con delibera del CdA.

Essi restano in carica per un periodo massimo di tre esercizi. Al termine di tale periodo, possono essere rinominati dal CdA per ulteriori periodi.

Per quanto concerne le cause di ineleggibilità ed i motivi di revoca di un componente dell'OdV, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 04.02, sottoparagrafo 2, della Parte Generale del Modello.

Qualora, prima della scadenza del predetto termine, uno dei membri dell'OdV cessi, per qualsiasi motivo, dalla sua carica (sopravvenuta indisponibilità, morte, revoca, ecc), il CdA provvede, durante la prima riunione successiva, alla nomina di un soggetto dotato dei requisiti, sopra descritti, idoneo a ricoprire il ruolo rimasto vacante. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. Nel caso di cessazione di un componente indipendente, questi dovrà essere sostituito da altro componente indipendente.

Nell'esercizio delle sue funzioni l'OdV deve improntarsi a principi di autonomia. Al fine di garantire una posizione "super partes", l'OdV è collocato in posizione gerarchica di vertice di Novelis Italia S.p.A.. Esso deve riferire direttamente al CdA.

In caso di inerzia del CdA, l'OdV si rivolgerà all'Assemblea dei Soci per l'adozione dei provvedimenti del caso.

In caso di inerzia anche dell'Assemblea dei Soci, l'OdV dovrà rivolgersi al Collegio Sindacale per l'adozione dei provvedimenti del caso.

Ai componenti dell'OdV viene riconosciuto un compenso determinato dal CdA al momento della nomina.

ARTICOLO 2. FUNZIONAMENTO DELL'ODV

2.1 Autonomia operativa e finanziaria.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale; il CdA è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto responsabile ultimo del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo.

All'OdV è attribuito un *budget* annuale stabilito dal CdA, necessario per garantire lo svolgimento dei suoi compiti in piena autonomia ed indipendenza (ad es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.). Detto budget può essere integrato su richiesta, purché motivata, dell'OdV per far fronte ad impreviste ed improcrastinabili esigenze particolari. L'OdV deve presentare un rendiconto dettagliato delle spese sostenute al CdA.

2.2 Riunioni.

L'OdV si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di ciascuno dei componenti. Le riunioni hanno cadenza almeno trimestrale, salvo tempi maggiormente ravvicinati tutte le volte che si renda necessario, o sia consigliato da ragioni di opportunità, l'intervento dell'OdV medesimo.

Per le convocazioni non è prevista alcuna particolare formalità. Delle riunioni dell'OdV viene redatto verbale, sottoscritto da tutti i componenti, da trasciversi in apposito libro da tenersi, a cura del Presidente, presso la sede della Società.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare i soggetti, interni o esterni a Novelis, che l'OdV ritenga idonei a fornire apporti utili in relazione agli specifici argomenti e tematiche oggetto di esame.

2.3 Quorum costitutivo e deliberativo.

Le riunioni dell'OdV sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni dell'OdV possono essere tenute anche con partecipazione a mezzo di videoconferenza e tele-conferenza, a condizione: **(a)** che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e **(b)** che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.

L'OdV delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

In caso di conflitto di interessi di uno o più membri in relazione a specifiche attività dell'OdV, i membri in conflitto non possono prendere parte al processo valutativo e decisionale e devono assentarsi dalla riunione.

2.4 Modalità operative dell'OdV

L'OdV può avvalersi dell'apporto di soggetti individuati all'interno della Società per la loro specifica competenza e conoscenza nonché di consulenti esterni ed indipendenti, nel rispetto delle disponibilità finanziarie indicate al precedente art. 2.1.

ARTICOLO 3. COMPITI ED ATTIVITA' DELL'ODV

3.1 Compiti.

L'OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Ad esso è affidato il compito di vigilare affinché il Modello sia:

(a) adeguato ed efficace, ossia verificare che il Modello predisposto sia idoneo a prevenire la commissione dei reati in relazione alla struttura di Novelis Italia S.p.A.;

(b) effettivo, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti a cui lo stesso è indirizzato (Soggetti Apicali, Soggetti Sottoposti, consulenti, ecc.) siano coerenti con il Modello;

(c) aggiornato, ossia adottare ogni provvedimento affinché il CdA di Novelis Italia S.p.A. aggiorni costantemente il Modello, al fine di adeguarlo ai mutamenti

ambientali, alle modifiche normative e della struttura aziendale nonché di rivisitarlo sulla base delle risultanze delle analisi effettuate.

Per tutto quanto qui non espressamente indicato, si rimanda ai contenuti del par. 04.02, sottoparagrafo 4, della Parte Generale del Modello.

3.2 Attività

(a) Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente punto 3.1.(a), l'OdV provvede a:

- 1) interpretare la normativa rilevante;
- 2) condurre ricognizioni sull'attività aziendale e coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività "sensibili" e dei relativi processi;
- 3) esprimere periodicamente, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, una valutazione sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del D. Lgs. 231/01 ed ai principi di riferimento, nonché sull'operatività dello stesso.

L'OdV ha accesso alla documentazione rilevante ai fini della valutazione dell'adeguatezza del Modello.

L'OdV deve essere aggiornato dal CdA circa le attività della Società che possano incidere sulla "mappatura" delle aree di rischio ex art. 6, c. 2 del Decreto.

(b) Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente punto 3.1.(b), l'OdV provvede a:

- 1) coordinarsi con le funzioni interne competenti per la definizione dei programmi di formazione del personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Soggetti Sottoposti, ai Destinatari e ai Soggetti Apicali, al fine di garantire la necessaria sensibilizzazione di tutti i soggetti aziendali e le conoscenze di base

della normativa di cui al Decreto e successive modifiche ed integrazioni;

- 2) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello;
- 3) predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta;
- 4) effettuare periodicamente, sulla base di un programma annuale comunicato al CdA, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello ed in particolare che le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati;
- 5) svolgere periodicamente, oltre quelli di cui ai precedenti punti, controlli a sorpresa nei confronti delle attività aziendali ritenute sensibili ai fini della commissione dei reati previsti dal Decreto;
- 6) sulla base di tali verifiche predisporre periodicamente un rapporto da presentare al CdA, che evidenzi le problematiche riscontrate e ne individui le azioni correttive da intraprendere,
- 7) raccogliere, elaborare e conservare – con l'ausilio delle funzioni aziendali - le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'OdV.

(c) Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente punto 3.1.(c), l'OdV provvede a:

- 1) verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio di reato, al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale, nonché ad eventuali modifiche normative. A tal fine, all'OdV devono essere segnalate, da parte del *Management* e degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere redatte esclusivamente per iscritto.

2) indicare, in relazione a tali verifiche, le azioni necessarie per la concreta implementazione dello stesso.

In particolare:

a) qualora emerga che lo stato di attuazione degli *standard* operativi richiesti sia carente, sarà compito dell'OdV adottare tutte le iniziative necessarie al fine di correggere tale condizione.

In tal caso l'OdV dovrà, in relazione ai casi ed alle circostanze,:

- sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello;
- indicare/proporre direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni nonché al CdA;

b) qualora, invece, dal monitoraggio relativo allo stato di attuazione del Modello emerga la necessità di un adeguamento dello stesso che, pertanto, risulti integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo ad evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati menzionati dal Decreto, sarà proprio l'OdV a doversi attivare per sollecitarne l'aggiornamento immediato da parte del CdA.

A tal fine, l'OdV deve avere libero accesso alle persone ed a tutta la documentazione aziendale, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili, tra cui il Collegio Sindacale e la Società di Revisione contabile.

3) verificare l'effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte.

Per tutto quanto qui non espressamente indicato, si rimanda ai contenuti del par. 04.02, sottoparagrafo 4, della Parte Generale del Modello.

ARTICOLO 4. REPORTING

4.1 L'OdV riferisce al CdA e relaziona quest'ultimo circa l'esito della propria attività con cadenza almeno annuale e, comunque, immediatamente in caso di urgenza o su richiesta del CdA.

4.2 Le relazioni avranno ad oggetto:

- 1) l'attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi;
- 2) le eventuali criticità (e suggerimenti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di completezza ed efficacia del Modello;
- 3) gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

4.3 Ogni anno, alla fine dell'esercizio di riferimento, l'OdV presenta al CdA un piano delle attività previste per l'anno successivo. Alla relazione è allegato il relativo *budget* previsionale.

4.4 L'OdV deve inoltre:

- a. comunicare per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dai controlli scaturissero punti di miglioramento. In tal caso, sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi un piano d'azione, con relativa tempistica, in relazione ai punti di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche che dovrebbero essere attuate;
- b. segnalare per iscritto eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello e con le procedure aziendali al fine di evitare il ripetersi dell'accadimento e a tal fine fornire indicazioni per la rimozione delle carenze.

Tali segnalazioni dovranno, nel più breve tempo possibile, essere comunicate per iscritto anche al CdA ed al Collegio Sindacale, richiedendo anche il supporto delle strutture aziendali in grado di collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il Collegio Sindacale chiedendo che sia convocata l'Assemblea dei Soci, qualora la violazione riguardi i vertici dell'Azienda e, in particolare, qualora l'illecito sia stato posto in essere da un Consigliere di Amministrazione.

Gli incontri tra l'OdV e il CdA e/o il Collegio Sindacale dovranno essere documentati per iscritto mediante redazione di appositi verbali da custodirsi da parte dell'OdV stesso.

ARTICOLO 5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV

5.1 Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'OdV è destinatario di:

- *segnalazioni* relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello e del Codice Etico (di seguito **Segnalazioni**);
- *informazioni* utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV stesso (di seguito classificate in **Informazioni Generali e Informazioni su Operazioni Sensibili**).

Deve essere permesso all'OdV di accedere ad ogni tipo di informazione utile al fine dello svolgimento della sua attività. Ne deriva di converso l'obbligo per l'OdV di mantenere segrete tutte le informazioni acquisite.

Nello specifico, tutti i Destinatari dovranno tempestivamente segnalare all'OdV casi di violazione, anche presunta, del Modello.

Tali **Segnalazioni** dovranno essere sufficientemente precise e circostanziate e riconducibili ad un definito evento o area. Si precisa che tali Segnalazioni potranno riguardare qualsiasi ambito aziendale rilevante ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001 e del Modello vigente, ivi incluse le violazioni del Modello rilevanti ai fini della sicurezza e salute sul lavoro.

Al ricevimento di una Segnalazione riguardante una violazione del Modello rilevante ai fini della sicurezza e salute sul lavoro, sarà onere dell'OdV verificare che il mittente abbia precedentemente o contestualmente informato anche il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Qualora il mittente della Segnalazione suddetta non vi abbia già provveduto, l'OdV provvederà ad informare il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, L'OdV provvederà altresì ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito alle Segnalazioni ritenute fondate e/o accertate.

In ogni caso, al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, nonché l'accertamento a posteriori delle cause che avessero reso possibile il verificarsi del reato, devono essere obbligatoriamente segnalate per iscritto all'OdV, da parte dei responsabili delle funzioni aziendali, secondo l'area di propria competenza, tutte le **Informazioni Generali** ritenute utili a tale scopo, mantenendo la relativa documentazione disponibile per l'eventuale analisi dell'OdV stesso.

In particolare le Informazioni Generali potranno riguardare ad esempio:

- a. anomalie o atipicità riscontrate da parte dei responsabili delle varie funzioni aziendali;
- b. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- c. richieste d'assistenza legale inoltrate da Amministratori, Dirigenti e/o dai dipendenti, nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati previsti dal Decreto;
- d. commissioni d'inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- e. notizie relative a cambiamenti organizzativi;

- f. le notizie relative a cambiamenti organizzativi dei ruoli chiave in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (es: cambiamenti in merito a ruoli, compiti e soggetti delegati alla tutela dei lavoratori);
- g. modifiche al sistema normativo in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- .h. aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure (ivi incluso il sistema poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro);
- i. le notizie relative alla effettiva attuazione del modello organizzativo, con evidenza dei provvedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- l. mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio (es.: costituzione di “*fondi a disposizione di organi aziendali*”, ecc.);
- m. le decisioni relative alle richieste, erogazioni ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- n.. copia dei verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Soci, dell’Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale;
- o. rapporti contrattuali intrattenuti con la Pubblica Amministrazione;
- p. le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società.

Infine, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell’OdV delle attività di particolare rilevanza svolte nell’ambito delle Attività Sensibili, i responsabili di funzione vengono qualificati come *Process Owner* e sono tenuti a trasmettere all’OdV le “**Informazioni su Operazioni Sensibili**” realizzate. Tali soggetti sono stati qualificati come *Process Owner* nell’ambito delle attività di risk assessment condotte e formalizzate nella Mappatura dei Rischi.

L’identificazione delle “Informazioni su Operazioni Sensibili” avviene attraverso la delineazione di criteri di valutazione e parametri definiti dall’OdV, in ragione dell’attività di risk assessment condotta, e valutandone l’efficacia ai fini dello

svolgimento dei propri compiti, nonché la costante coerenza con l'evoluzione di volumi e significatività delle attività. L'OdV procederà ad informare opportunamente il Consiglio di Amministrazione circa la definizione di detti criteri e parametri.

5.2 L'OdV provvede a stabilire i più appropriati canali di comunicazione attraverso cui gli interlocutori della Società possano inoltrare le proprie Segnalazioni circa presunte violazioni di norme del Modello o del Codice Etico, così come previsto dal Modello, le Informazioni Generali, le Informazioni su Operazioni Sensibili ovvero i propri suggerimenti circa un possibile miglioramento di esso. In particolare, i contenuti informativi riguardanti le Attività Sensibili, nonché, in generale, la disciplina dei flussi informativi nei confronti dell'OdV (ivi comprese le Segnalazioni e le Informazioni Generali sopra descritte) in termini di frequenza, modalità di trasmissione e responsabilità per la trasmissione di suddetti flussi saranno regolamentati in dettaglio in un'apposita procedura o in una disposizione organizzativa definita ed emanata dall'OdV stesso.

5.3 L'OdV analizza le Segnalazioni e le Informazioni ricevute, ne valuta la ragionevolezza e provvede alla realizzazione di una più accurata indagine. Qualora l'OdV, sulla base delle risultanze delle indagini condotte, ritenga sussistente una violazione del Modello ovvero dei doveri di direzione e vigilanza da parte dei soggetti in posizione apicale, ne dà segnalazione al CdA e, se del caso, al Collegio Sindacale di Novelis Italia S.p.A. affinché valuti l'eventuale attivazione di una azione disciplinare.

5.4 L'OdV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

ARTICOLO 6. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DI INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo).

L'accesso all'archivio è consentito solo ai membri dell'OdV.

I componenti dell'OdV sono obbligati a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui vengono a conoscenza, ad esclusione delle comunicazioni cui sono obbligati per legge.

ARTICOLO 7. SANZIONI

7.1 Qualora l'OdV, sulla base delle risultanze delle indagini condotte, ritenga sussistere una violazione del Modello ovvero dei doveri di direzione e vigilanza da parte dei soggetti in posizione apicale, ne dà segnalazione al CdA affinché valuti l'eventuale attivazione di una azione disciplinare.

7.2 Le sanzioni disciplinari (che saranno eventualmente comminate dalla funzione aziendale competente) vengono definite in conformità a quanto previsto ex art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dalla vigente contrattazione collettiva applicabile (CCNL). Questo richiamo non comporta l'estensione dei destinatari di tali norme oltre quelli previsti dalle norme medesime.

7.3 Fermo quanto precede, si precisa che:

(a) la dolosa violazione di legge, la commissione di reati ovvero la violazione dei doveri fondamentali propri della funzione o carica o qualifica rivestita potrà comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dal danno economico che i detti comportamenti abbiano eventualmente determinato;

(b) la colposa, imprudente, negligente o omissiva condotta o comportamento potrà comportare la medesima sanzione, in relazione: (i) alla gravità della vicenda; (ii) alle conseguenze pregiudizievoli cagionate (non necessariamente solo economiche); (iii) alla eventuale recidiva; (iv) all'impatto sull'ambiente aziendale; (v) all'importanza dei principi o delle procedure violate; (vi) alle ricadute sulla fiducia e sulla affidabilità circa i futuri comportamenti;

(c) nei casi di minore importanza, privi di ricadute pregiudizievoli, potranno comunque adottati provvedimenti disciplinari graduati secondo l'importanza e la serietà dell'accaduto.

7.4 Nei confronti del personale dirigenziale le valutazioni di cui sopra saranno operate tenuto conto della particolarità del rapporto di lavoro. Analoghi principi valgono per qualsiasi rapporto di collaborazione e verso qualsiasi persona investita di cariche sociali.

7.5 Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di omessa segnalazione all'OdV da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 5 del Modello.

ARTICOLO 8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

8.1 La competenza in tema di revisione del Modello spetta esclusivamente al CdA.

8.2 L'OdV potrà formulare proposte di modifica delle procedure e dei processi aziendali; il CdA ne valuterà i contenuti e ne deciderà l'eventuale adozione.

8.3 Il presente Regolamento forma parte integrante del Modello di Novelis Italia S.p.A., di cui costituisce allegato.

8.4 Ciascuno dei componenti dell'OdV è obbligato a mantenere assoluto riserbo in ordine a ogni e qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, sia verso soggetti interni che esterni a Novelis Italia S.p.A., fatta eccezione per le persone a cui l'OdV deve riferire in virtù del presente Regolamento.

ARTICOLO 9. RESPONSABILITÀ DELL'ODV

All'OdV sono devoluti compiti di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati, ma al funzionamento ed all'osservanza del Modello (curandone, altresì, l'aggiornamento e l'eventuale adeguamento ove vi siano modificazioni degli assetti aziendali di riferimento), con esclusione quindi di alcuna responsabilità penale in proposito.

Parte 05: SISTEMA DISCIPLINARE

05.01 PREMESSE

a. Riferimenti del Decreto

L'art. 7, c.4, let.b) del Decreto prevede espressamente che *“l'efficace attuazione del Modello richiede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*. Inoltre, ai sensi dell'art. 6, c.2, let.e, l'adozione del sistema sanzionatorio costituisce un requisito essenziale del Modello ai fini del beneficio dell'esimente della responsabilità dell'Ente.

b. Impegno di Novelis Italia S.p.A.

Novelis S.p.A. si impegna, anche ai sensi dell'art 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 197 (Statuto dei Lavoratori), a rendere conoscibile, a tutti i Destinatari del Modello, il presente Sistema Disciplinare, realizzando tutte le iniziative adeguate al raggiungimento di tale scopo.

c. Destinatari

Amministratori e Sindaci

Su tali Soggetti gravano specifiche responsabilità nell'osservanza del Modello, correlate alle rispettive funzioni e compiti istituzionali.

Dipendenti

L'osservanza delle norme contenute nel presente Modello costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti di Novelis Italia S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile.

Soggetti Terzi

L'osservanza delle norme contenute nel presente Modello costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai Collaboratori e/o dai Soggetti aventi relazioni d'affari con Novelis Italia S.p.A..

La violazione delle norme del Modello costituisce, pertanto, inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Componenti dell'OdV

In virtù del suo ruolo istituzionale, l'OdV è tenuto, in primis, all'osservanza ed al rispetto delle disposizioni del Modello.

05.02 DEFINIZIONI

Prestatori di lavoro subordinato

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare del Modello, sono prestatori di lavoro subordinato tutti i soggetti assunti da Novelis Italia S.p.A..

Soggetti in Posizione Apicale

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare del Modello, sono Soggetti in Posizione Apicale, ai sensi dell'art 5, c.1, lett. b) del Decreto le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, a prescindere dalla qualifica contrattuale.

Soggetti Sottoposti

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare del Modello, sono Soggetti Sottoposti, ai sensi della lettera b) dell'art 5 del Decreto le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto.

Tipologia di violazione

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare si intendono violazioni:

- a) colpose, quelle che, anche se prevedibili, non sono volute, e si sono verificate per negligenza, imprudenza, imperizia e per inosservanza di leggi, regolamenti, norme e gli standard delle Regole generali e specifiche di Comportamento e dei protocolli del Modello;
- b) dolose quelle previste, nonché quelle attuate per eludere fraudolentemente i dettami standard delle Regole generali e specifiche di Comportamento e dei protocolli del Modello.

Salvo prova contraria, la violazione delle Regole generali e specifiche di Comportamento e dei protocolli del Modello si considera sempre dolosa.

05.03 OBBLIGHI

Si portano a conoscenza di tutti i Destinatari i seguenti obblighi:

- a) obbligo di conformarsi al Modello e in generale alle previsioni di legge vigenti;
- b) obbligo di conformare qualsiasi azione a criteri di trasparenza, riconoscibilità dei presupposti e del rispetto delle procedure, legittimità, verificabilità anche ex post dei presupposti e delle motivazioni che hanno condotto all'operazione, assenza di qualsiasi interesse improprio o di qualsiasi improprio condizionamento anche solo indiretto;
- c) obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interesse o comunque qualsiasi coinvolgimento personale (anche indiretto o tramite terzi o familiari o di carattere affettivo in genere) in attività di servizio;
- d) obbligo di evitare qualsiasi indebito o illecito o illegittimo favoreggiamento di terzi di qualsiasi genere;
- e) obbligo specifico per i soggetti in posizione apicale di acquisire tutte le informazioni normative, professionali, deontologiche necessarie ed opportune per corrispondere in modo pienamente consapevole ed efficace alle previsioni sopra richiamate e alla loro finalità sostanziale;

- f) obbligo specifico per i soggetti in posizione apicale di trasmettere a sottoposti e collaboratori formazione e informazioni idonee ad assicurare l'attuazione e la finalità sostanziale del Modello;
- g) obbligo di riferire ai propri Superiori, o comunque all'OdV qualsiasi situazione, da chiunque posta in essere, di anomalia o di mancato rispetto dei modelli o delle procedure o dei controlli previsti.

Viene pertanto espresso – con assoluta ed inequivocabile chiarezza – che nessun comportamento illecito, o illegittimo, o scorretto può essere giustificato, o considerato meno grave, in quanto compiuto nell'asserito “*interesse*” o nell'asserito “*vantaggio*” della Novelis Italia S.p.A.; al contrario, viene espressa la incondizionata determinazione di Novelis Italia S.p.A. di non volersi in alcun caso avvalere di siffatti “*interessi*” o “*vantaggi*”. Pertanto tale intento – ove posto in essere nonostante le contrarie misure realizzate dalla Novelis Italia S.p.A. – costituirà uno degli specifici campi di intervento del presente Sistema Disciplinare.

05.04 RISCONTRO DELLE VIOLAZIONI ED IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

1. Violazione delle Regole generali e specifiche di Comportamento e dei Protocolli del Modello

- a) È compito dell'OdV verificare e vigilare sulla corretta applicazione del Modello.
- b) L'OdV riscontra direttamente le violazioni delle Regole generali e specifiche di Comportamento e dei protocolli del Modello, anche avvalendosi della collaborazione dei responsabili delle singole unità produttive o funzioni aziendali.
- c) Ogni dipendente di Novelis Italia S.p.A. deve segnalare, mediante comunicazione scritta, ogni violazione, anche presunta, all'OdV. In caso di omissione l'OdV proporrà al CdA proporzionate sanzioni al dipendente responsabile di tale omissione. In ogni caso, l'OdV si impegna a rispettare la

riservatezza dei segnalanti, al fine di evitare ogni tipo di ritorsione, fatta salva l'ipotesi di reato di calunnia.

2. Accertamento dei fatti e Provvedimenti disciplinari

Nel caso specificato dal comma precedente, l'OdV, deve obbligatoriamente accertare i fatti che provino la veridicità della violazione segnalata dandone successiva informazione al CdA.

In caso di violazione, da parte dei soggetti cosiddetti apicali, dell'obbligo di direzione e vigilanza sui soggetti sottoposti, l'Organismo di Vigilanza informerà immediatamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa a seconda del ruolo ricoperto dal soggetto autore della violazione..

Il CdA della Società irroga le sanzioni ritenute più adeguate tra quelle di cui al CCNL richiamate nell'art. 4.1 del presente paragrafo.

2.1. Adozione del provvedimento disciplinare

- a) Ogni volta che viene riscontrata o segnalata un'ipotesi di violazione del Modello, l'OdV effettua un'indagine sull'effettività della violazione.
- b) Nel caso in cui la violazione sia stata effettivamente posta in essere, l'OdV comunica il risultato della stessa al CdA o alla funzione a tale incarico delegata.
- c) Il CdA, o la funzione a tale incarico delegata, stabilisce la sanzione da applicare nel caso concreto.
- d) Prima dell'eventuale applicazione della sanzione, l'addebito deve essere contestato al dipendente mediante comunicazione scritta, recante altresì l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione e del termine riconosciuto al dipendente per preparare le sue difese, in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile.
- e) Nel caso in cui il dipendente decida di adire l'autorità giudiziaria, il CdA, o la funzione a tale incarico delegata, interviene nella definizione della strategia

processuale avvalendosi anche dei professionisti incaricati da Novelis Italia S.p.A..

2.2. Impugnazione del provvedimento disciplinare

Dopo l'irrogazione della sanzione, se il dipendente decide di promuovere un collegio di conciliazione ed arbitrato ovvero di impugnare la sanzione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, il rappresentante di Novelis Italia S.p.A., a cui sia demandata la partecipazione, chiede al CdA, o alla funzione a tale incarico delegata, di esprimere un parere scritto al fine di poter promuovere una linea difensiva soddisfacente.

2.3. Procedimento inerente gli Amministratori ed i Sindaci

In caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello da parte di Amministratori o Sindaci, tale da configurare un notevole inadempimento ovvero in caso di violazioni tali da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, instaurato con Novelis Italia S.p.A., l'Assemblea dei soci adotterà i provvedimenti che riterrà, in concreto, più opportuni (es. Revoca e, nei casi più gravi, azione di responsabilità).

2.4 Procedimento inerente i componenti dell'OdV

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, il detto Consiglio di Amministrazione provvederà in collaborazione con il Collegio Sindacale ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale terranno sempre informato l'OdV.

3. Attività dell'Organismo di Vigilanza

a) Nell'esercizio dell'attività istruttoria, l'OdV, nel rispetto della riservatezza dei Destinatari delle relative sanzioni, esercita tutti i poteri necessari per accertare i fatti.

b) L'OdV tiene traccia documentale dell'avvenuta istruttoria, delle sanzioni irrogate ai Destinatari e complessivamente dell'esercizio dell'attività sanzionatoria.

05.05 SANZIONI

In relazione a tutto quanto precede, la Novelis Italia S.p.A. ha il diritto di applicare, nel caso di violazioni od omissioni, adeguate sanzioni.

Le sanzioni disciplinari saranno applicate in conformità alle previsioni dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e della vigente contrattazione collettiva applicabile. Questo richiamo non comporta l'estensione dei destinatari di tali norme oltre quelli previsti dalle norme medesime.

I provvedimenti disciplinari applicabili sono quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Le norme di legge e le norme della contrattazione collettiva contengono anche i principi in ordine alla graduazione della sanzione.

Fermo quanto precede, si precisa quanto segue:

- ogni deliberata, o comunque dolosa, violazione di legge, ovvero commissione di reati, ovvero violazione dei doveri fondamentali propri della funzione o carica o qualifica rivestita potrà comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dal danno economico che i detti comportamenti abbiano eventualmente determinato a Novelis Italia S.p.A. e/o a terzi;
- anche ogni colposa o imprudente o negligente o omissiva condotta o comportamento potrà comportare la medesima sanzione, in relazione alla gravità della vicenda o alle conseguenze pregiudizievoli (non necessariamente solo economiche) cagionate a Novelis Italia S.p.A. e/o a terzi, o alla eventuale recidiva, o all'impatto sull'ambiente aziendale, o in relazione all'importanza dei principi o delle procedure violate, o alle ricadute sulla fiducia e sulla affidabilità circa i futuri comportamenti;

- nei casi di minore importanza, privi di ricadute pregiudizievoli, saranno comunque adottati provvedimenti disciplinari graduati secondo l'importanza e la serietà dell'accaduto.

Nei confronti del personale dirigenziale le valutazioni di cui sopra saranno operate tenuto conto della particolarità del detto rapporto di lavoro, della particolare necessità di affidarsi alla loro professionalità, disponibilità e competenza per l'attuazione dei principi di cui sopra e per il rispetto del principio di legalità e delle procedure e delle norme aziendali tutte.

Analoghi principi valgono per qualsiasi rapporto di collaborazione e verso qualsiasi persona investita di cariche sociali

1. Tipologie di Sanzioni

1.1. Prestatori di lavoro subordinato

Per i prestatori di lavoro subordinato, in caso di violazioni del Modello, il CdA, o la funzione delegata alla definizione della sanzione, potrà irrogare una delle sanzioni previste dal CCNL dell'8 giugno 1999 e successivi e, pertanto, potrà scegliere tra le misure sotto-riportate:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa, per un importo non superiore a tre ore della retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- e) il licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 25 del CCNL dell' 8 giugno 1999.

L'adozione dei provvedimento sopra riportati dovrà essere sempre motivata.

1.2. Soggetti terzi

Per le persone fisiche non riconducibili al precedente punto 1.1 e per le persone giuridiche, in caso di violazioni del Modello, il CdA, o la funzione delegata alla definizione della sanzione, potrà decidere di effettuare un formale atto di messa

in mora con richiamo al rigoroso rispetto delle regole di condotta infranta o risolvere il contratto per inadempimento ai sensi del Codice Civile, salvo il risarcimento del danno, qualora ci fossero i presupposti richiesti dalla legge.

1.3. Amministratori e Sindaci

Per gli Amministratori e per i Sindaci, in caso di violazioni del Modello, il CdA potrà irrogare una delle seguenti sanzioni:

- a) il richiamo verbale, nei casi di prima violazione colposa;
- b) la sanzione pecuniaria, nei casi di reiterata violazione colposa;
- c) la revoca per giusta causa, nei casi di dolo o colpa grave, da proporre all'Assemblea Ordinaria convocata a tal fine dal CdA della Novelis S.p.A., nonché, in presenza dei presupposti richiesti dalla Legge, il risarcimento del danno conseguente all'azione di responsabilità da deliberare ai sensi di Legge.

1.4 Componenti dell'Organismo di Vigilanza

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, il detto Consiglio di Amministrazione provvederà in collaborazione con il Collegio Sindacale ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente dell'OdV che sia anche un dipendente ovvero un dirigente della Società, si applicheranno le sanzioni rispettivamente previste per tali soggetti.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale terranno sempre informato l'OdV.

SEZIONE II
PARTE SPECIALE: POTERI, DELEGHE E
MAPPATURA DEI RISCHI

Parte 6: POTERI E DELEGHE

06.01 FINALITA' DELL'ARTICOLAZIONE DEI POTERI (LE DELEGHE)

Necessità operative e di funzionalità gestionale rendono necessario ed opportuno che il vertice aziendale deleghi formalmente ed efficacemente mansioni ed i relativi poteri di intervento, mantenendo solo un potere di controllo, più o meno incisivo in relazione alla materia delegata e alla qualifica e qualità dei delegati.

Ineludibile rimane la responsabilità del vertice circa la scelta effettuata.

Possono essere delegati totalmente, a persone qualificate, mansioni e poteri relativi a settori altamente specialistici (sicurezza del lavoro, adempimenti fiscali e amministrativi, manutenzione degli impianti e macchinari, controllo qualità, ecc.).

In questi casi vi potrà essere più di un delegato con competenze a cascata e con precisi obblighi di sorveglianza e di controllo (tenendo presente che, per sorveglianza, si intende l'opera di vigilanza costante sull'operato del delegato e, per controllo, il riscontro *a posteriori* sull'operato stesso o sul risultato).

06.02 CRITERI GENERALI

L'assegnazione delle deleghe deve avvenire in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite dal **Consiglio di Amministrazione** della Società.

L'esercizio dei poteri, aventi rilevanza esterna, per essere "opposti" ai terzi devono essere riportati nella procura ed essere rese pubbliche tramite registrazione presso la Camera di Commercio. La procura deve prevedere esplicitamente limiti ed i casi di decadenza dei poteri conferiti (revoca, anche a seguito di trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.).

Le mansioni ed i poteri devono essere conferiti a “persona idonea” e cioè in grado di espletare efficacemente il mandato.

Tutti coloro (compresi anche i dipendenti e gli Organi Sociali) che intrattengono per conto di Novelis Italia S.p.A. rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso. A tal fine apposito documento è predisposto dalla Funzione Amministrazione Finanza e Controllo, con l’indicazione delle persone che possono validamente intrattenere rapporti con la P.A.. Il suddetto documento è aggiornato almeno annualmente dalla suddetta Funzione Amministrazione Finanza e Controllo e tempestivamente trasmesso, comunque con cadenza almeno annuale, all’OdV.

06.03 CRITERI DI ESERCIZIO DEI POTERI

Ciascun dipendente collabora attivamente nell'esercizio (l'impiegato) o all'esercizio dell'impresa (il dirigente), nell'ambito delle proprie mansioni; il potere di coordinamento, vigilanza, controllo ed intervento, proprio di ciascuno, ha nel “MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ” (accessibile tramite la rete Intranet della Società) la propria fonte primaria e di indirizzo di carattere generale.

L'indirizzo specifico operativo, e quindi più particolare e più incisivo, viene dato dalle istruzioni impartite dagli organi collegiali o più semplicemente dai superiori: CdA, Direttori Generali, Dirigenti, ecc..

Solo i soggetti muniti di idonea procura possono agire in nome e per conto di Novelis Italia S.p.A. impegnando la stessa, pena la loro responsabilità personale. Novelis Italia S.p.A. si riserva ogni eventuale azione a propria tutela nel caso di mancato rispetto delle suddette procure.

Nell'attuazione di un progetto, che comporta l'intervento coordinato di più persone, il dirigente responsabile - oltre ad esercitare il potere di coordinamento, di sorveglianza e di controllo - al momento di impegnare Novelis Italia S.p.A. (firma dei contratti) opererà con firma singola o abbinata a quella di altro procuratore con competenza nella materia, nel rispetto delle

procure conferite dal CDA, che disciplinano il potere di firma in relazione al valore.

06.04 DELEGHE PER RAGIONI DI OPPORTUNITÀ OPERATIVE

In relazione alla necessità di rendere efficiente e snello il processo operativo nella fase attuativa, il CdA conferisce ai Dirigenti, e/o ai Responsabili di Funzione, poteri specifici per categorie di atti:

- i poteri da esercitarsi con firma singola riguardano quegli atti che rientrano nelle mansioni tipiche del Dirigente, e/o del Responsabile di Funzione, il cui esercizio, nei limiti del valore assegnato in procura, costituisce un dovere per il delegato;
- i poteri da esercitarsi con firma abbinata a quella di altro procuratore abilitato a compiere i medesimi atti, riguardano in primo luogo la movimentazione di denaro ed inoltre quegli atti che eccedono per valore la competenza singola ovvero che sono relativi ad atti la cui rilevanza o materia richiede il coinvolgimento di altro Dirigente e/o Responsabile di Funzione.

L'atto, così sottoscritto, dovrà essere conforme alle decisioni del vertice aziendale e quindi rispondente nel merito, nel valore e nella forma alle esigenze di Novelis Italia S.p.A.: di ciò i delegati firmatari assumono la responsabilità nei confronti del CdA.

Il dettaglio dei poteri di firma sono riportati nel documento "Matrice dei poteri" del 22/07/2008 depositato presso l'ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo. Tale ufficio provvederà a:

- aggiornare i prospetti delle deleghe e dei poteri a seguito di modifiche e/o integrazioni delle stesse;
- rivedere periodicamente la matrice dei poteri al fine di valutare l'adeguatezza del sistema dei controlli;
- istituire un flusso informativo formalizzato verso tutte le funzioni, ivi compreso l'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire la tempestiva

comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti. Tale flusso dovrà essere rivolto, ove necessario, anche a soggetti terzi.

Parte 07: MAPPATURA DEI RISCHI

07.01 METODOLOGIA

Identificazione delle attività a rischio-reato

L'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede un'analisi delle attività svolte nell'ambito della Società al fine di individuare quelle che, in aderenza al Decreto, possono considerarsi a rischio di illeciti.

Pertanto si è proceduto, in primo luogo, ad individuare le aree a "rischio reato" (o Attività Sensibili), così come richiesto dalla normativa in questione (tale attività continuerà nell'ambito del processo di monitoraggio del Modello Organizzativo).

Al fine di determinare i profili di rischio potenziale per Novelis Italia S.p.A., ai sensi della disciplina dettata dal D. Lgs. 231/2001, sono state:

- individuate le attività svolte da ciascuna funzione aziendale, attraverso lo studio della struttura organizzativa ed interviste con il Direttore Amministrativo;
- effettuate interviste con i Responsabili di ciascuna funzione aziendale;
- accertate le singole attività a rischio ai fini del D. Lgs 231/2001, nell'ambito delle diverse funzioni aziendali.

Si evidenzia, inoltre, che è stata effettuata l'analisi dei possibili ed eventuali concorsi di persone nel reato per tutte quelle Attività Sensibili, che prevedono processi in cui sono coinvolti più soggetti/funzioni aziendali o soggetti terzi di cui la Società si avvale nell'esercizio delle attività stesse.

Le **attività a rischio-reato** sono state analizzate sia con riferimento alle cosiddette Attività Sensibili dirette, che presentano diretti rischi di rilevanza penale ai fini del Decreto citato sia con riferimento alle cosiddette Attività Sensibili strumentali, che presentano rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le Attività direttamente Sensibili, supportano la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione. Le suddette attività sono state individuate tenendo conto della casistica giurisprudenziale sulla

creazione di provviste nel reato di corruzione e sul concetto di “altra utilità,”
cui fa riferimento tale fattispecie criminosa;

Pertanto è stata predisposta la c.d. “**mappatura delle aree a rischio-reato**”
nella quale si evidenziano:

1. il processo cui appartiene la successiva attività a rischio-reato;
2. la tipologia delle attività a rischio: a tal proposito si evidenzia che pur avendo considerato nella mappatura i singoli reati nella sola forma consumata, l’ente può essere ritenuto responsabile ex art. 26 D. Lgs. 231/2001 anche in tutti i casi in cui il delitto risulti soltanto tentato a norma dell’art. 56 c.p.. In questo caso, infatti, è prevista solo un’attenuazione di pena a favore dell’ente ovvero l’esonero della responsabilità qualora l’ente volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento;
3. l’inserimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle P.A. coinvolte;
4. i potenziali reati associabili. Per una maggiore comprensione, si rinvia alla parte 8 che contiene le schede esplicative dei singoli reati.
5. le astratte modalità realizzative del reato: sono indicate le modalità astratte di realizzazione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 associati, sempre secondo una valutazione astratta, alle attività a rischio;
6. i controlli: per ciascuna attività a rischio-reato sono identificate le relative procedure di controllo della società.

I rischi di reato enucleati nella mappatura si intendono estesi anche alle fattispecie eventualmente realizzate in forma concorsuale.

07.02 ATTIVITA' A RISCHIO

Le attività a rischio reato sono presentate per AREA e per PROCESSI e sono riportate nell’**Allegato 1**: File excel: “Mappatura rischi.xls”

SEZIONE III
ALLEGATI

Parte 08: ALLEGATI

08.01 - ALLEGATO 1: MAPPATURA DEI RISCHI

Vedi file Excel allegato: "Mappatura rischi.xls"

08.02 - ALLEGATO 2: PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Come "Pubblica Amministrazione" si devono intendere tutti i soggetti pubblici, le imprese pubbliche, gli organismi di diritto pubblico ed in generale tutti i soggetti, compresi i privati concessionari di servizi pubblici, che sono chiamati ad operare nell'esercizio di una pubblica funzione.

A titolo esemplificativo:

- lo Stato e tutti i suoi Ministeri nelle rispettive articolazioni, settori e dipartimenti;
- le Regioni, le Province ed i Comuni;
- tutti gli altri enti statali, regionali, provinciali e comunali comunque denominati e costituiti in forma di Commissione (es. CONSOB), Ispettorato (es. Ispettorato del Lavoro), Agenzia (es. Agenzia delle Entrate), Aziende (ASL ed Ospedali), Istituti (es. INPS), ex municipalizzate;
- le forze di Polizia, le Forze Armate, i Vigili del Fuoco, le Magistrature (es. Pubblici Ministeri), altri enti pubblici costituiti in varie forme (ACI, scuole pubbliche, enti preposti alla riscossione dei tributi, enti portuali, enti aeroportuali).

Occorre anche considerare in concreto il servizio a cui i dipendenti del soggetto sono preposti. Non è infatti escluso che determinate mansioni (es. gestione reti) possano essere regolate da norme di diritto pubblico o comunque avere caratteri di rilievo pubblicistico (poteri autoritativi, certificativi, ecc.). Quindi è opportuno considerare "Pubblica Amministrazione" anche le società private addette ad erogazione di servizi quali, per esempio:

- servizi postali;
- stradali ed autostradali;
- erogazione dell'acqua potabile, del gas e dell'elettricità;
- telefonici.

PROCEDURA

Tutte le volte che un dipendente della nostra società incontra dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione in genere (es. Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.) deve osservare le seguenti regole:

- all'incontro devono partecipare almeno due rappresentanti della nostra società;
- si deve predisporre un memorandum riportante le informazioni dettagliate quali: data e luogo dell'incontro, persone che vi hanno partecipato, argomenti trattati, conclusioni raggiunte (se ce ne fossero), ogni altra informazione ritenuta utile.

Non è necessario predisporre il memorandum solamente quando le informazioni sopra riportate sono rintracciabili da apposito verbale rilasciato dagli stessi rappresentanti della Pubblica Amministrazione (es. Verbale di ispezione, ecc.).

In caso di dubbi, è sempre consigliabile redigere il memorandum.

La documentazione prodotta deve essere trasmessa all'Organismo di Vigilanza che provvederà a mantenere un archivio in modo da poter sempre documentare il nostro comportamento in queste occasioni e da garantire la piena trasparenza dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e quindi permettere alla nostra società di ottemperare a quanto contenuto nel Modello ex Legge 231/01.

Infine si precisa che non è necessario applicare la suddetta procedura nelle seguenti situazioni:

- richiesta di informazioni, chiarimenti, istruzioni, su situazioni generali o ipotetiche;
- attività meramente materiali (deposito o ritiro di atti) finalizzate all'esercizio di diritti e non all'adempimento di obblighi soggetti a scadenza.

Questa circostanza si presenta quindi quando l'incontro non implica nessuna forma di contatto, colloquio, discussione, interazione con la PA sul caso concreto; se all'atto del deposito di una istanza viene però fatta una verifica dei documenti presentati e in quella stessa sede la PA decide immediatamente se accettare o respingere l'istanza, in questi casi ci può essere un'interazione con la PA e quindi la PROCEDURA in questione va applicata.

NOVELIS ITALIA S.P.A. E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sulla base dell'attività caratteristica della società di seguito si elencano i principali organismi della Pubblica Amministrazione coi quali la Società intrattiene rapporti:

- Agenzia delle Entrate per accertamenti sulla posizione fiscale della società;
- Vigili del Fuoco per l'ottenimento di autorizzazioni e certificati di agibilità;
- Enti previdenziali (INPS ed INAL) per il versamento di premi, indennità, contributi ed infortuni;
- Magistratura per il contenzioso nei confronti di terzi o della Società stessa;
- Comuni, Province e Regioni per pagamento di tasse locali, autorizzazioni e piano regolatore.
- Azienda Sanitaria Locale per autorizzazioni o eventuali ispezioni.
- Agenzia delle Dogane per importazioni ed esportazioni di beni.

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per cessione di rotoli di alluminio non verniciato all' per la produzione di targhe automobilistiche. Tale fornitura ha carattere occasionale.

PROCEDURA IN CASO DI ISPEZIONI PRESSO LA SEDE LEGALE O UNA DELLE UNITA' LOCALI

In caso di ispezione presso la Sede Legale o una delle Unità Locali si deve tempestivamente avvertire uno degli Amministratori o un Procuratore dotato del potere di rappresentare la società. In caso di assenza di uno dei suddetti si convocherà un Dirigente oppure un Quadro che rappresenterà la società finché una persona dotata dei necessari poteri sarà presente.

Per quanto riguarda le regole generali di comportamento nei confronti di terzi si rinvia al Codice Etico della Società (accessibile tramite la rete Intranet al sito "<http://insidenovelis.com/Intranet/en-US/Global/Home>").

Si ricorda in particolare che il Codice Etico vieta esplicitamente di elargire qualsiasi dono o beneficio particolari sia in natura che in denaro.

AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURA

La Società ha la facoltà di procedere all'aggiornamento della presente procedura qualora vi siano modifiche della struttura organizzativa della società o modifiche della legislazione vigente o ogni qualvolta sia ritenuto necessario per la prevenzione di qualsiasi reato.

L'aggiornamento della procedura dovrà essere formalmente approvato dall'Organismo di Vigilanza.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Novelis S.p.A. in data 14 Dicembre 2015

*Preparata e pubblicata da Cesare Gale' – Direttore Amministrativo in data 21
luglio giugno 2008*

08.03 - ALLEGATO 3: LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

I principi generali relativi alla gestione delle risorse finanziarie sono i seguenti.

Le procedure relative all'acquisto di beni e servizi da parte della Società stabiliscono che tutti i dipendenti si devono conformare ai seguenti principi.

Gli ordini d'acquisto

In seguito all'inserimento nel sistema AS 400 di una richiesta di acquisto con l'indicazione della merce/servizio da acquistare, le quantità ed i relativi prezzi la stessa deve essere approvata elettronicamente dai rispettivi responsabili di funzione e/o responsabili del centro di costo.

Successivamente viene formalizzato l'impegno dell'azienda nei confronti dei fornitori tramite contratti ed ordini di acquisto.

Gli ordini di acquisto devono essere controfirmati da uno o più soggetti in base alla seguente tabella:

Tipologia	Importo	Firma 1	Firma 2	Firma 3
Metallo da consociate	Qualsiasi	Ufficio Pianificazione		
Metallo da terze parti	Qualsiasi	Ufficio metallo	Direttore Generale	
Vernici e film protettivi	<20.000 €	Resp. Ufficio Acquisti	Direttore Amministrativo	
Vernici e film protettivi	>20.000 €	Resp. Ufficio Acquisti	Direttore Amministrativo	Direttore Generale
Magazzino ricambi	<1.000 €	Resp. Ufficio Acquisti	Controller	
Magazzino ricambi	<20.000 €	Resp. Ufficio Acquisti	Direttore Amministrativo	
Magazzino ricambi	>20.000 €	Resp. Ufficio Acquisti	Direttore Amministrativo	Direttore Generale
Manutenzione, materiali di consumo e Information Technology	<1.000 €	Resp. Ufficio Acquisti	Controller	
Manutenzione, materiali di consumo e Information Technology	<20.000 €	Resp. Ufficio Acquisti	Direttore Amministrativo	
Manutenzione, materiali di consumo e Information Technology	>20.000 €	Resp. Ufficio Acquisti	Direttore Amministrativo	Direttore Generale

Per particolari tipologie di servizi (es. consulenze legali e revisione dei conti) non è necessario l'inserimento delle richieste d'ordine in AS 400 in quanto l'eventuale contratto o mandato deve essere controfirmato da Amministratore o da un Procuratore nel rispetto dei poteri di firma conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

I pagamenti

Il pagamento viene effettuato una volta verificata la conformità del bene servizio ottenuto a quello ordinato.

La verifica e l'approvazione del pagamento delle fatture viene effettuata dal responsabile gestionale nell'ambito della funzione che ha gestito l'operazione o dal magazziniere e l'Amministrazione non effettua alcun pagamento in assenza di tale verifica.

Le disposizioni di pagamento vengono inoltrate solamente se sono presenti la firma del responsabile di funzione sulla fattura oppure la firma elettronica in AS 400 (c.d. ricevimento) attestante la conformità della merce/servizio rispetto alle specifiche tecniche ed alle quantità in ordine e se il sistema AS 400 non segnala anomalie o differenze di prezzo tra il valore dell'ordine d'acquisto ed il valore della fattura.

Ogni transazione prevede la segregazione dei compiti per le seguenti fasi:

- Inserimento della richiesta di acquisto (tecnici o impiegati);
- Negoziazione col fornitore e convalida della richiesta d'acquisto (Uff. Acquisti);
- Approvazione elettronica della richiesta d'acquisto (Responsabile di funzione/centro di costo);
- Firma cartacea dell'ordine (vedi tabella sopra riportata);
- Firma elettronica o manuale della fattura (Responsabile di funzione o magazziniere);
- Registrazione della fattura d'acquisto e segnalazione della fatture da pagare (Uff. Fornitori);
- Predisposizione degli ordini di pagamento alla banca (Uff. Tesoreria);
- Firma congiunta per qualsiasi pagamento.

Pagamenti in contanti ed assegni

I pagamenti in contanti possono essere effettuati per un ammontare massimo di 999,00 € per singola operazione.

Gli acquisti di valute straniere possono essere effettuati per un controvalore massimo di 2.000 € per singola operazione.

I libretti di assegni bancari vengono esclusivamente richiesti con la clausola di non trasferibilità.

I poteri di firma

La gestione dei flussi finanziari e delle disponibilità liquide è disciplinata dai poteri di firma conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 17/12/2007 :

FIRMA CONGIUNTA DI 2 AMMINISTRATORI:

- Aprire e chiudere nuovi conti correnti bancari;
- Emettere ed accettare cambiali;

- Contrarre prestiti, assumere e rimborsare finanziamenti, stipulare anticipazioni con istituti di credito;
- Prestare garanzie reali, fidejussioni a favore di banche, istituti di credito e privati banchieri nell'interesse di terzi per garantire l'adempimento di obbligazioni anche di terzi.

FIRMA CONGIUNTA DI UN AMMINISTRATORE E DI UN PROCURATORE:

- Emettere postagiri, assegni su conti correnti bancari, anche passivi, presso qualsiasi Istituto di Credito, eseguire prelevamenti di somme attraverso richieste di assegni circolari e ordini di bonifico, anche a valere su affidamenti bancari.

Le note spese

Le note spese devono essere vistate dai diretti superiori, che attesteranno l'avvenuto controllo di merito.

Dopo l'autorizzazione, copia della nota spese ed i documenti giustificativi (in originale) vengono trasmessi alla Direzione Amministrazione e Finanza per il successivo controllo.

In ogni caso, ogni operazione e transazione deve essere debitamente autorizzata e registrata, e deve essere verificabile con il supporto di adeguata documentazione circa l'esistenza e la congruità della stessa e dell'esistenza del rapporto cui si riferisce.

08.04 - ALLEGATO 4: LA GESTIONE DELLE TEMATICHE IN MATERIA DI SICUREZZA, AMBIENTE ED IGIENE DEL LAVORO

La società Alcan Alluminio S.p.A., oggi Novelis Italia S.p.A., da sempre ha posto particolare attenzione alle tematiche di Sicurezza, Ambiente ed Igiene del Lavoro nell'ambito delle proprie attività, con particolare riferimento ai requisiti della normativa vigente in materia.

Tale attenzione, volta al miglioramento continuo e basata sul principio di prevenzione, si è attuata negli anni sino alla creazione all'interno dell'organizzazione di una funzione specifica con figure professionali specificatamente formate e completamente dedicate alla gestione delle suddette tematiche.

Nel 1994 l'emanazione del Decreto Legislativo nr. 626 ha rappresentato un passaggio chiave nella gestione delle tematiche di sicurezza ed igiene del luogo di lavoro.

In tale periodo la società si è attivata, con il supporto di consulenti esterni, in differenti direzioni al fine di implementare i molteplici requisiti della suddetta normativa.

A livello organizzativo si è innanzitutto provveduto affinché fossero definite ed in seguito formalmente nominate le figure previste dal D.lgs 626/94 ovvero: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) e Medico Competente (MC); parallelamente le strutture sindacali interne hanno provveduto alla nomina dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS).

A livello informativo e formativo la società, sempre con il supporto di consulenti esterni, ha provveduto ad un'intensa attività finalizzata alla diffusione dei contenuti della normativa 626/94 presso le differenti funzioni aziendali (produzione, manutenzione, servizi,...).

Completata questa prima fase si è passati al livello operativo attraverso la definizione delle procedure e metodiche interne finalizzate all'implementazione dei requisiti operativi della norma 626/94; tra i suddetti requisiti il principale è sicuramente rappresentato dalla stesura del documento di Valutazione dei Rischi (VDR).

La stesura del documento di Valutazione dei Rischi ha visto, sotto il coordinamento e responsabilità del Datore di Lavoro, coinvolta l'intera struttura aziendale ed ha costituito un fondamentale momento di crescita della cultura di sicurezza.

A livello metodologico si è proceduto attraverso l'analisi delle differenti mansioni e di tutte le attività operative al fine di individuare tutte le possibili anomalie e definire i potenziali rischi corrispondenti.

In accordo con la metodologia definita i rischi individuati sono stati poi pesati mediante l'impiego di una matrice probabilità per gravità.

Completata l'analisi del rischio si è entrati nel processo di miglioramento con la definizione delle misure di prevenzione e protezione e la relativa programmazione temporale all'interno di uno specifico piano operativo.

A partire dall'anno 2002 sono stati progressivamente emanati specifici Decreti Legislativi che hanno integrato attraverso "Titoli bis" il decreto 626/94 per quanto concerne specifici rischi, quali:

- | | | |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| D.lgs 25/2002 | Titolo VII bis | - Protezione da agenti chimici |
| D.lgs 233/2003 | Titolo VIII bis | - Protezione da atmosfere esplosive |

- D.lgs 257/2006 Titolo VI bis - Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto
- D.lgs 195/2006: Titolo V bis - Protezione da agenti fisici (rumore)

Per ognuna dei suddetti "titoli bis" di integrazione del Dlgs 626/94, la società ha provveduto alla definizione ed implementazione di specifiche metodiche di Valutazione dei Rischi che, armonizzate con la originale metodica, hanno portato all'integrazione ed estensione del documento di Valutazione dei Rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione per quanti riguarda i rischi individuati nei suddetti decreti integrativi.

Infine la società ha costantemente provveduto all'aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi in relazione all'implementazione delle misure di prevenzione e protezione ed al mutare dei propri processi, prodotti e servizi, nonché all'evolversi di specifici articoli del decreto legislativo 626/94.

Parallelamente alle attività regolamentate da obblighi di legge quali il Dlgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, la Società ha da sempre adottato strumenti volontari finalizzati all'ulteriore miglioramento delle proprie attività in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare si segnala come la Società nell'anno 2003 abbia ottenuto, da parte dell'Ente di Certificazione "Registro Italiano Navale", la certificazione del proprio sistema interno di gestione della sicurezza ed igiene del lavoro secondo lo standard OHSAS 18001.

All'interno del sistema di gestione trovano la loro naturale collocazione le procedure gestionali ed operative attraverso le quali vengono pianificate, realizzate e controllate tutte le attività in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

In tale contesto le attività e regole di prevenzione e protezione non sono solamente indirizzate al personale operativo interno ma estese ed applicate a tutto il personale che a differente titolo opera in modo continuo od occasionale all'interno dello stabilimento, e più precisamente clienti, fornitori, imprese esterne e visitatori.

A titolo di esempio per persone esterne in visita nei reparti produttivi è previsto l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale analoghi a quelli del personale operativo ed un specifica formazione di sicurezza prima dell'esecuzione della visita.

Informazione e formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sono tra gli strumenti principali della prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.



Il personale all'assunzione/inserimento riceve una informazione a livello di regole, norme e procedure di sicurezza di stabilimento ed una formazione di sicurezza specifica della mansione cui verrà addeito.

Tale formazione viene aggiornata periodicamente o in occasione di un eventuale cambio di mansione, nell'ambito della flessibilità interna.

Periodicamente vengono internamente organizzate sessioni di formazione tematiche in relazione a nuove attività, norme e procedure di sicurezza, modifiche di impianti e/o processi, specifiche tematiche di prevenzione.



L'efficienza delle attività sopra descritte, basate sui principi di prevenzione e miglioramento continuo, trova il suo naturale riscontro nell'andamento degli eventi infortunistici.

Nei due grafici seguenti è riportato l'andamento negli anni dei due principali indici infortunistici, calcolati secondo la metodica societaria "NIRS" (Novelis Injury and Illness Recordkeeping System).



L'analisi dei dati evidenzia il costante miglioramento negli anni sia per quanto riguarda la frequenza infortunistica che la corrispettiva gravità media degli eventi.

Inoltre la società ha nel corso degli anni attivato il monitoraggio e registrazione di altri eventi minori quali i First Aid (interventi minimi di primo soccorso – es. piccole lacerazioni ed abrasioni) ed i Near Miss (anomalie nel sistema potenzialmente foriere di incidenti, fortunatamente non accaduti per circostanze favorevoli); l'andamento di tali eventi costituisce nel suo insieme un importante indicatore a livello proattivo e preventivo.



L'andamento dell'indice di frequenza dei First Aid evidenzia complessivamente un trend positivo, con alcuni valori in controtendenza.

Per quanto riguarda i Near Miss, l'incremento dei casi registrati è da leggersi in chiave positiva, ovvero come una sempre maggiore sensibilità del personale operativo nel riportare e registrare tutte quelle anomalie con potenziali aspetti di sicurezza che nell'attività lavorativa quotidiana si possono verificare; il tutto al fine di consentire l'analisi e messa in atto di misure di prevenzione e protezione.

SEZIONE IV

INTEGRAZIONI

Parte 09: INTEGRAZIONE DEL AGOSTO 2010

Integrazione al
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E DI CONTROLLO
DI NOVELIS ITALIA S.p.A
In attuazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modifiche e integrazioni

INDICE

SEZIONE 1 – INTRODUZIONE

- 1.1 Premessa**
- 1.2 Le modifiche legislative al D.lgs. 231/01**
- 1.3 La metodologia utilizzata**
- 1.4 Aree di rischio**
- 1.5 Gli altri reati previsti dalla novella legislativa**

SEZIONE 2 -DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

- A.1 Tipologia dei reati**
- A.2 Aree di rischio**
- A.3 Principi generali di comportamento**
- B.1 Protocolli Specifici di Comportamento**
- B.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

ALLEGATI

Testo del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231

Elenco dei reati previsti dal Decreto

SEZIONE 1 - INTRODUZIONE

1.1. Premessa

Il presente documento costituisce una implementazione ed integrazione del Modello Organizzativo di Gestione e di Controllo di Novelis Italia S.p.A (di seguito "Novelis" o la "Società") adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/07/2008 e successive modifiche.

Nel corso della riunione tenutasi in data 26 ottobre 2009, l'Organismo di Vigilanza della Società, a seguito di approfondimento delle modifiche legislative apportate al D.lgs. 231/01, evidenziava la necessità di procedere all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- esplicitare le nuove previsioni normative nel corpo del modello;
- valutare e, se del caso, procedere ad una mappatura delle conseguenti nuove aree sensibili;
- individuare conseguentemente specifiche procedure e principi di controllo.

La Società facendo propria la segnalazione dell'Organismo di Vigilanza conferiva allo stesso organo incarico di indentificare un consulente esperto cui conferire l'incarico di svolgere l'aggiornamento richiesto.

1.2. Le modifiche legislative al D.lgs. 231/01

Il Legislatore è intervenuto apportando modifiche ed integrazioni al d.lgs. 231/01 con l'approvazione da parte del Parlamento delle seguenti disposizioni legislative:

- legge 15 luglio 2009, n. 94, articolo 2, comma 29 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, entrata in vigore il giorno 8 agosto 2009, introduce nel corpo del decreto del D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-ter Delitti di Criminalità Organizzata.

In particolare, i reati presupposto previsti sono:

- ✓ art. 416 "Associazione a delinquere" che riguarda i delitti di associazione a delinquere finalizzata:
 - alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600);
 - alla tratta di persone (art. 601);
 - all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602);
 - ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, d.lgs 286/1998;
- ✓ art. 416-bis "Associazione per delinquere di tipo mafioso anche

straniera”;

- ✓ art. 416-ter “Scambio elettorale politico-mafioso”;
- ✓ art. 630 “Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione”;
- ✓ delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis (intendendosi per tali tutti i delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri); delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dall’art. 416 bis;
- ✓ art. 74, d.P.R. 309/90 “Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope”.
- legge 23 luglio 2009, n. 99, articolo 15, comma 7, “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, entrata in vigore il 15 agosto 2009, modifica l’art. 25-bis e introduce nel corpo del D.Lgs. 231/2001 gli artt 25-bis 1 e 25-novies relativi alle seguenti fattispecie di reati: “Delitti contro l’industria e il commercio e Delitti in materia di violazione del diritto d’autore;

In particolare il dettato legislativo interviene con le seguenti modifiche ed integrazioni:

- ✓ All’art. 25-bis sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1, alinea, le parole: “e in valori di bollo” sono sostituite dalle seguenti, “ e in valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento”;
 - 2) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:“ f)bis per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote”;
 - 3) al comma 2 , le parole “e 461” sono sostituite dalle seguenti “461, 473 e 474”;
 - 4) la rubrica è sostituita dalla seguente “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento”;Per effetto di tali modifiche le tipologie di reato che vengono ad entrare nel novero dell’applicabilità del decreto legislativo 231/01 sono:
 - la contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- ✓ Inserimento dell’art. 25-bis.1: Delitti contro l’industria e il commercio, in particolare i reati presupposto previsti sono:

- art. 513 “Turbata libertà dell'industria o del commercio”;
- art. 515 “Frode nell'esercizio del commercio”;
- art. 516 “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”;
- art. 517 “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”;
- art. 517-ter “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”;
- art. 517-quater “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

✓ Inserimento dell'art 25-novies: “Delitti in materia di violazione del diritto d'autore” e conseguentemente dei seguenti reati presupposto:

- art. 171 comma 1 lettera a-bis e c) legge 22 aprile 1941 n. 633, che puniscono la condotta di chiunque, senza averne diritto, mette a disposizione del pubblico, immettendola su reti informatiche, una copia dell'opera protetta; il terzo comma, in particolare, prevede un'aggravante qualora il reato sia commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione o con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima.
- art. 171-bis Legge 22 aprile 1941 n. 633, comma 1 e comma 2 che sanziona:
 - l'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale e imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
 - qualsiasi condotta tesa a consentire o facilitare la rimozione o l'elusione di dispositivi applicati a programmi per elaboratori;
 - riproduzione, trasferimento su supporto, distribuzione e messa a disposizione del contenuto di banche dati.
- art. 171-ter Legge 22 aprile 1941 n. 633: sanziona i comportamenti di abusiva riproduzione, trasmissione, diffusione di opere dell'ingegno (letterarie, cinematografiche, musicali, audiovisive assimilate, sequenze di immagini in movimento, drammatiche, scientifiche, didattiche, multimediali, musicali o drammatico musicali), realizzate ad uso non personale e con fini di lucro. Tra queste:
 - vendita o il noleggio di un'opera dell'ingegno

- destinata al circuito televisivo o cinematografico, dischi, nastri ecc di opere musicali, cinematografiche o audiovisive (duplicazione abusiva e relative condotte di diffusione e commercializzazione);
- fabbricazione o importazione attrezzature o componenti per eludere le misure tecnologiche di protezione di opere d'autore, ovvero rimozione o alterazione informazioni elettroniche;
 - fabbricazione, commercializzazione ed utilizzo di apparati illegittimi atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.
- art. 171-septies Legge 22 aprile 1941 n. 633: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.
 - art. 171-octies l. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.
- ✓ legge 3 agosto 2009, n. 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", introduce nel novero dei reati ricompresi nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/01 il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

1.3. La Metodologia utilizzata

Un attento studio delle fattispecie di reato introdotte con la novella legislativa unitamente ad un confronto tra l'Organismo di Vigilanza ed il consulente incaricato circa le caratteristiche dell'attività di Novelis Italia S.p.A. hanno condotto alla considerazione che i nuovi reati relativamente ai quali sia necessaria un'integrazione del modello, in quanto astrattamente ipotizzabili, siano unicamente i delitti contro l'industria e il commercio, di cui all'art. 25-bis 1.

Nello svolgimento dell'analisi di cui alla presente integrazione, peraltro, si è approfondita anche l'analisi della gestione della forza vendita con particolare

attenzione agli agenti.

Le fasi per l'integrazione del Modello di organizzazione, di gestione e di controllo ex D.lgs. 231/01 sono state le seguenti:

- a) l'impostazione del progetto e l'illustrazione e condivisione dello stesso con l'Organismo di Vigilanza;
- b) la raccolta e l'analisi della documentazione rilevante sull'organizzazione e il funzionamento della Società;
- c) l'identificazione dei "soggetti-chiave" (*key officer*) responsabili dei processi decisionali e di controllo coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente analisi. In questa fase sono state svolte interviste con i soggetti chiave della Società per raccogliere informazioni rilevanti sull'attività;
- d) articolazione e definizione delle integrazioni al Modello di Organizzazione e Gestione sulla base delle fasi precedenti e delle decisioni di indirizzo dell'organo dirigente.

L'analisi è stata rivolta anche ad eventuali precedenti che abbiano interessato la Novelis Italia S.p.A. sotto il profilo penale in procedimenti relativi ai reati ora previsti dal D.Lgs 231/01. Tale analisi ha dato esito negativo e questo risultato ha costituito elemento positivo di valutazione dei rischi.

1.4. Aree di rischio

Alla luce dell'attività svolta dalla Novelis Italia e dall'analisi dei rischi sono state individuate le seguenti aree "sensibili" alla commissione dei delitti nel commercio e industria.

- *Funzione commerciale: gestione della rete di vendita (venditori, agenti);*
- *Funzione di gestione del controllo qualità;*
- *Gestione del magazzino.*

1.5 GLI ALTRI REATI PREVISTI DALLA NOVELLA LEGISLATIVA

Per quanto riguarda gli altri reati-presupposto previsti dalle leggi di

modifica e integrazione del Decreto qui considerate, si è ritenuto che l'attività di Novelis S.p.A. non presenti profili di alto rischio o tali comunque da far ritenere ragionevolmente possibile la commissione di un reato.

Si tratta infatti di comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività della Novelis che richiederebbero quindi, quanto al sistema di controllo, un costo superiore alla risorsa da proteggere (c.d. "rischio accettabile").

Pertanto la Società ha ritenuto adeguata, quale misura preventiva, l'osservanza (oltre che dei principi generali qui presenti) del Codice Etico e delle policies aziendali.

In ogni caso, nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori Parti Speciali, ad esempio in relazione a nuove fattispecie di reato attinenti all'area di attività della Società che in futuro venissero ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto oppure nel caso di mutamenti dell'organizzazione aziendale, è demandato al Consiglio di Amministrazione il potere di integrare il Modello.

- PARTE NONA -
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

(articoli 25-bis 1 del Decreto)

A. 1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati contro l'industria e il commercio attualmente previsti dal Decreto sono:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio e' punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

«Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474».

Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)

«Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per

un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103».

“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” (Art. 517 c.p.)

«Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro».

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter).

«Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti

comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. »

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater).

«Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. »

A. 2 AREE DI RISCHIO

In considerazione dell'attività di produzione e dell'attività di commerciale di Novelis Italia S.p.A., le attività ritenute più specificamente a rischio alla luce della valutazione dei rischi effettuata, sono le seguenti:

- a) *negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti di fornitura;*
- b) *gestione della qualità della merce;*
- c) *gestione e controllo dell'intera filiera produttiva;*
- d) *gestione dell'intera forza vendita anche all'estero.*

Nell'ambito delle aree sensibili sopra descritte, le occasioni di possibile comportamento illecito sono individuate, in particolare, in:

- a) fase di negoziazione dei contratti di compravendita;
- b) fase di verifica della provenienza della merce;

- c) fase di controllo della preparazione del prodotto;
- d) fase di misurazione e pesa del prodotto in tutte le fasi della filiera di produzione;
- e) fase di verifica della qualità del prodotto in relazione alle caratteristiche chimico fisiche;
- f) fase di verifica delle caratteristiche meccaniche del prodotto;

Il reato maggiormente riferibili a Novelis nell'ambito dei delitti nel commercio e l'industria è quello della frode in commercio che si realizza con la consegna all'acquirente di una cosa per un'altra. La difformità può essere:

- per origine, da intendersi come diverso luogo di produzione o un diverso sistema di preparazione del prodotto;
- per provenienza, che va riferita ad un diverso fabbricante o intermediario che offra speciali garanzie;
- per quantità, che investe il numero, il peso o la misura generale;
- per qualità, che importa una difformità della cosa in ordine, ad esempio, all'utilizzabilità o al grado di conservazione rispetto a quella pattuita.

Queste condotte possono generare sanzioni a carico della Novelis anche se poste in essere sotto forma di tentativo, salvo che la Società non impedisca volontariamente il compimenti dell'azione o la realizzazione dell'evento.

A. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari del Modello dei seguenti comportamenti da tenere, in via generale, nei rapporti nell'esercizio dell'attività commerciale:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività di Novelis, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti di qualsiasi natura con clienti e fornitori;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto commerciale sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso divieto per i Destinatari in tutte le aree a rischio di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-bis 1 del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare:

- è fatto espresso divieto di consegnare all'acquirente merce non conforme per origine, provenienza, quantità e qualità;
- eventuali partners commerciali e consulenti esterni di Novelis coinvolti nelle aree a rischio della presente Parte Speciale devono sottoscrivere, in sede di contratto, una dichiarazione nella quale affermino: i) di conoscere il contenuto del D.Lgs 231/01, del Codice Etico e dei principi del Modello di Novelis e di impegnarsi ad osservarne il contenuto; ii) di segnalare tempestivamente all'O.d.V. della Novelis eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico della Società o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito dei rapporti commerciali.

B. 1 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Premessa

Novelis ha da sempre posto particolare attenzione al tema della qualità.

La Società si è attivata per raggiungere un livello organizzativo e produttivo costantemente allineato con quanto richiesto dalla normativa vigente.

Lo sforzo dell'azienda è continuativamente volto a garantire il

miglior adempimento di tutti gli obblighi relativi al rispetto degli standard di qualità internazionali: EN, DIN, ISO, BS, ASTM ed ECCA.

Sempre a tal fine, nei laboratori Novelis vengono condotti continui test sui prodotti per garantire la qualità del prodotto, controlli, peraltro, che sono presenti in tutte le fasi del processo.

Il processo produttivo di Novelis si caratterizza per il fatto di essere un processo integrato che assicura qualità costante, elevata e riproducibile.

Con riferimento alle vernici poi i test su brillantezza, spessore, adesione sono eseguiti secondo le norme DIN, EN, ASTM, ECCA e specifici standard Novelis.

A tal riguardo è importante rilevare come la Società abbia ottenuto e costantemente aggiorna e rinnova le seguenti certificazioni:

- Sistemi di Gestione della Qualità: Certificazione DIN EN ISO 9001/ TS 16949;
- Sistema di Gestione Ambientale: Certificazione DIN EN ISO 14001
- Sistema di Gestione Salute e Sicurezza: Certificazione EMAS II OHSAS 18001.

Ad evidenziare la grande attenzione posta da Novelis alla verifica del prodotto nella sua interezza consegnato al cliente si rileva come l'intera fase di verifica delle quantità e della qualità dei prodotti sia proceduralizzato nella procedure contenute nel manuale della qualità.

Inoltre risulta altresì proceduralizzato l'intero processo di acquisizione degli ordini e di verifica della conformità di quanto spedito con quanto ordinato. Si rimanda a riguardo al manuale della qualità.

Processi sensibili e rischi di reato

Il sistema di gestione della qualità e del controllo su tutta la filiera produttiva deve garantire, attraverso la definizione di specifiche

procedure che consentano un attento controllo sulla conformità della merce consegnata al cliente rispetto a quanto pattuito nei contratti. Essa deve riguardare la funzione commerciale, il controllo qualità ed il magazzino.

Principi di controllo

L'organizzazione di Novelis, il sistema qualità e tutti gli strumenti esistenti per la verifica e il mantenimento delle diverse certificazioni prevedono che i controlli sulla merce si svolgano in tutte le fasi: l'accettazione in entrata dei materiali e dei prodotti, la fase di produzione, il prodotto finito ed infine il prodotto in fase di spedizione.

Negli stabilimenti della Società tutti i materiali in entrata sono accettati sulla base di specifici piani di controllo che ne verificano la conformità agli ordini, alle specifiche di riferimento di acquisto ed alla bolla di accompagnamento della merce. La merce in ingresso porta con sé una certificazione che attesta le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto. In ipotesi di materiali che in fase di accettazione risultano non conformi esiste una specifica procedura che prevede che i responsabili di produzione dei reparti di verniciatura e finitura, le ingegnerie di processo e/o LABCHIM e LABMEC, per le specifiche aree di competenza, esaminino le non conformità secondo precise modalità dettate dal manuale della qualità.

Anche nell'arco dell'intero processo produttivo sono previsti piani di controllo impostati facendo riferimento a specifici protocolli qualità ed a fogli di lavoro che prevedono tra l'altro la compilazione di dettagliati rapporti di controllo. Spetta agli operatori addetti ai controlli ed alle verifiche firmare i rapporti di controllo e gli altri moduli previsti dalla procedura. I rapporti di controllo compilati dagli operatori poi vengono ritirati dai rispettivi responsabili di produzione e consegnati per la supervisione dei controlli e del contenuto agli Ingegneri di Processo, Tutti i rapporti di controllo sono archiviati dai laboratori competenti per un periodo di 10 anni.

La verifica successiva viene effettuata in fase di prodotto finito ove il controllo viene effettuato il più tempestivamente possibile rispetto alle fasi di realizzazione delle caratteristiche da verificare, attraverso piani di controllo specifici, come citati nella procedura Q-CON-BR-00-00. L'accettazione del prodotto finito avviene sulla base dell'esito delle prove, dei controlli e dei collaudi eseguiti nelle fasi di produzione.

L'ultimo controllo, infine, viene effettuato in fase di spedizione secondo il piano di controllo Q-CON-BR-04-01 e sulla base della procedura operativa Q-PRO-BR-04-01 applicata a tutti i materiali in uscita. Prima che il prodotto venga spedito al cliente viene eseguito un collaudo finale volto ad attestare che tutte le operazioni ed i controlli siano conformi al processo nonché la conformità rispetto all'ordine con particolare attenzione allo spessore, alla larghezza, alla lega, alla dimensione e alla quantità.

Nell'ambito di tutti i controlli previsti l'attenzione viene prestata anche alla quantità. Generalmente nell'ordine viene già prevista la regolamentazione dell'eventuale eccedenza. Qualora venga accertata in sede di pesatura un'eccedenza ne viene offerta al cliente la possibilità di acquisto. In caso di risposta negativa il prodotto viene stoccato a magazzino. L'intero processo di verifica delle quantità è proceduralizzato.

Esistono, inoltre, relativamente alla qualità diversi tipi di audit volti a verificarne gli standard e la sicurezza interna ed esterna dei prodotti. In particolare vengono eseguiti controlli per zona di stabilimento (4/5 volte all'anno), oltre che 1 volta all'anno da parte dell'ente certificatore. Ogni 3 anni vi sono i controlli per i rinnovi delle certificazioni.

Deleghe: le responsabilità sulla gestione complessiva del sistema qualità è archiviata presso i laboratori competenti per un periodo di dieci (10) anni.. Esiste inoltre una procedura di gestione che regola tutte le responsabilità nella gestione delle eventuali non conformità.

Tracciabilità: la documentazione relativa ai controlli sul sistema

qualità ed eventuali non conformità è custodita presso ciascun responsabile del processo coinvolto nella produzione del prodotto (Ingegnere di processo, laboratorio analisi).

L'O.d.V. è tempestivamente informato di eventuali anomalie o criticità riscontrate rispetto agli indicatori del processo di non conformità come specificati nella procedura Q-CON_BR-00-00.

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna, l'accordo dovrà prevedere l'apposita clausola come previsto dal Modello.

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata.

B. 2 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di delitti nel commercio e nell'industria sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei delitti contro l'industria e il commercio, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l'attività di formazione periodica dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Collegio Sindacale) o da qualsiasi dipendente e curare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale;
- richiedere copia dei report aziendali in materia di non conformità e chiedere verifica delle eventuali azioni correttive adottate dalla Società.

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili della presente Parte Speciale.

Parte 10: INTEGRAZIONE DEL GIUGNO 2012

Integrazione al
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E DI CONTROLLO
DI NOVELIS ITALIA S.p.A
In attuazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modifiche e integrazioni

INDICE

SEZIONE 1 – INTRODUZIONE

- 1.1 Premessa**
- 1.2 Le modifiche legislative al D.lgs. 231/01**
- 1.3 La metodologia utilizzata**
- 1.4 Aree di rischio**

SEZIONE 2 -REATI IN MATERIA AMBIENTALE

- A.1 Tipologia dei reati**
- A.2 Aree di rischio e reati potenzialmente applicabili**
- A.3 Principi generali di comportamento**
- B.1 Protocolli specifici di comportamento**
- B.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

SEZIONE 1 - INTRODUZIONE

1.1. Premessa

La presente Parte Speciale costituisce una integrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche semplicemente “Modello”) di Novelis Italia S.p.A (di seguito “Novelis” o la “Società”), inizialmente adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/07/2008 e successivamente integrato con delibera del detto Consiglio del 12 maggio 2011.

La Società si è determinata ad effettuare il presente aggiornamento ed integrazione del Modello a seguito dell’ampliamento del catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti, apportato dal D.Lgs. n. 121/2011, che ha introdotto nel corpus del D.Lgs. 231/01 il nuovo art. 25-undecies (reati ambientali).

Il Modello, nella nuova versione integrata ed aggiornata, è stato formalmente approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 6 Dicembre 2012.

1.2. Le modifiche legislative al D.Lgs. 231/01

Il Legislatore, con il D.Lgs. n. 121/2011, in vigore dal 16 Agosto 2011, ha dato attuazione alle Direttive n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente e n. 2009/123/CE relativa all’inquinamento provocato da navi.

Il suddetto D.Lgs. 121/2001 è intervenuto apportando modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 231/01, con l’inserimento nel Decreto di nuovi delitti o di fattispecie di reato previgenti, ovvero:

- i nuovi artt. 727 bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di specie di animali o vegetali selvatiche protette) e 733 bis c.p. (distruzione o danneggiamento di habitat protetto);
- alcune fattispecie di reato già previste:

- dal c.d. “Codice dell’ambiente” (D. Lgs. 152/06, successivamente anche «*Testo Unico Ambientale*» o «*TUA*»), con riferimento alle attività di scarico di acque, gestione, spedizione, smaltimento, traffico dei rifiuti, bonifica dei siti ed esercizio di attività pericolose;
- dalla Legge 150/92, in relazione al commercio degli animali in via di estinzione, all’uccisione e abbandono di animali, al danneggiamento del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale e alla deturpazione di bellezze naturali;
- dalla Legge 549/93 che disciplina la tutela penale dell’ozono;
- dal D.Lgs. 202/07, che punisce l’inquinamento doloso e colposo dell’ambiente marino realizzato mediante lo scarico delle navi.

Le singole fattispecie di illecito ambientale di cui all’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01 verranno illustrate nel successivo paragrafo A.1 “Tipologia dei reati” della presente Parte Speciale.

1.3 La Metodologia utilizzata

Un attento studio delle fattispecie di reato introdotte con la novella legislativa ha indotto la Società ad avviare una analisi dei rischi con riferimento ai reati presupposti dall’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, in quanto astrattamente ipotizzabili con riferimento alla specificità aziendale di Novelis.

Le fasi per l’integrazione del Modello sono state le seguenti:

- e) l’impostazione del progetto e l’illustrazione e condivisione dello stesso con l’Organismo di Vigilanza;
- f) la raccolta e l’analisi della documentazione rilevante sull’organizzazione ed il funzionamento della Società in materia ambientale;
- g) l’identificazione dei “soggetti-chiave” (key officer) responsabili dei processi decisionali e di controllo coinvolti nei processi sensibili di cui alla

presente analisi.

- h) l'effettuazione di interviste ai key officer e di due sopralluoghi operativi presso gli stabilimenti di Pieve Emanuele e di Bresso (MI);
- i) la formalizzazione dei risultati delle analisi svolte in appositi documenti (Executive Summary) con evidenziazione delle eventuali criticità riscontrate ("Gap") sulla base della vigente normativa in materia ambientale e le eventuali azioni da porre in essere per ovviare a tali criticità ("action");
- j) l'articolazione e definizione della presente Parte Speciale del Modello sulla base delle fasi precedenti.

1.4. Aree di rischio

Come meglio specificato al successivo paragrafo A.2, alla luce dell'attività svolta da Novelis e dall'analisi dei rischi effettuata sono state individuate le seguenti aree a potenziale rischio di commissione dei reati ambientali:

- *produzione;*
- *b) gestione della attività amministrative collegate con gli aspetti ambientali.*

- PARTE DECIMA -
REATI IN MATERIA AMBIENTALE

(articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)

A. 1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati in materia ambientale attualmente previsti dal D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727bis c.p.)

«Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».

Distruzione o danneggiamento di habitat protetto (art. 733bis c.p.)

«Chiunque fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro, ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva_92_43_CE e nell'allegato I della direttiva_2009_147_CE, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata quale zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato quale zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE».

Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n.

152

o Inquinamento idrico (art. 137)

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11)
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).

o Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo)
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).

o **Omessa bonifica di siti contaminati (art. 257)**

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

o **Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)**

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo)
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6)
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

o **Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)**

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi

- attività organizzate, mediante più operazioni (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti) e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti. La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2).

o Inquinamento atmosferico (art. 279)

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti);
- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1)
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

- Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2)
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

A. 2 AREE DI RISCHIO E REATI POTENZIALMENTE APPLICABILI

In considerazione dell'attività di produzione di Novelis Italia S.p.A., le aree/attività ritenute più specificamente a rischio alla luce della analisi dei rischi effettuata, sono le seguenti:

- *a) produzione;*
- *b) gestione della attività amministrative collegate con gli aspetti ambientali.*

Nell'ambito delle aree sensibili sopra descritte, le occasioni di possibile comportamento illecito sono individuate, in particolare, nelle seguenti attività:

- a) Scarico di acque reflue industriali in violazione delle norme previste dal Testo Unico Ambientale;
- b) Effettuazione di una attività di raccolta, trasporto, recupero,

smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;

- c) Trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero indicando nel formulario stesso dati incompleti o inesatti ovvero fornendo false indicazioni al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti;
- d) Violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione.

Nello specifico, i reati potenzialmente applicabili alla realtà aziendale di Novelis sono risultati essere i seguenti:

Inquinamento idrico (art. 137 D.Lgs. 152/2006)

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3)
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo)
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11)

Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b)
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo)
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5)
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).

Omissione bonifica di siti contaminati (art. 257)

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2).

Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis D.Lgs. 152/2006)

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo)
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6)
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo)
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo).

o Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006)

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1).

A. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari del Modello di adottare i seguenti comportamenti da tenere, in via generale, nella gestione delle attività in materia ambientale:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività di Novelis, con particolare riferimento alle attività che comportano impatti diretti o indiretti con l'ambiente;
- gestire gli aspetti amministrativi e organizzativi della materia ambientale con la massima cura ed attenzione.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso divieto per i Destinatari in tutte le aree a rischio di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto espresso divieto ai Destinatari di :

- abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel suolo;
- gestire i rifiuti in maniera contraria alle disposizioni di legge e/o regolamentari in materia;
- immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- effettuare emissioni nocive nell'aria.

B.1 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Novelis, le responsabilità e le modalità operative a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello, che vigilano sugli adempimenti in materia di gestione ambientale in conformità a quanto previsto

dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-undecies del Decreto.

Il General Manager definisce e rivede, almeno annualmente, la *Politica Ambientale* della Società, sancendo l'impegno nei confronti del miglioramento continuo, dell'adeguatezza complessiva e della diffusione / comunicazione del sistema di gestione ambientale.

Copia della *Politica Ambientale* viene essere trasmessa all'Organismo di Vigilanza a cura del Responsabile Gestione Ambientale di stabilimento.

Lo stesso General Manager attribuisce, nell'ambito delle deleghe formalizzate e dei poteri conferiti ai suoi sottoposti, specifici compiti diretti a garantire il rispetto delle prescrizioni di legge in tema ambientale.

Al Responsabile Gestione Ambientale di stabilimento, con il supporto delle altre Funzioni eventualmente interessate, compete:

- l'identificazione delle prescrizioni ambientali applicabili, la definizione di come tali prescrizioni si applichino agli aspetti ambientali dello specifico stabilimento e la valutazione periodica del rispetto delle stesse;
- la predisposizione di un apposito "*Registro ambientale*", riportante gli ambiti significativi per l'individuazione e la valutazione degli impatti ambientali legati alle attività svolte dallo stabilimento;
- la gestione di un scadenziario "*Gestione ambientale*";
- la predisposizione di istruzioni operative in materia di tutela dell'ambiente;
- la verifica che tutti i lavoratori abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi dell'ambiente e della prevenzione dell'inquinamento;
- l'individuazione delle potenziali situazioni di emergenza e dei potenziali incidenti che possono avere un impatto sull'ambiente e le relative modalità di risposta;
- la gestione delle autorizzazioni / rinnovi allo scarico di acque reflue;

- la gestione delle autorizzazioni / rinnovi alle emissioni in atmosfera e le relative misurazioni;
- l'identificazione delle principali categorie di rifiuti e delle corrette modalità di stoccaggio temporaneo delle stesse;
- l'identificazione delle responsabilità amministrative ed operative per la gestione dei rifiuti;
- la definizione delle modalità amministrative di conferimento dei rifiuti alle società di raccolta, deposito e smaltimento, inclusi i criteri di verifica della presenza delle necessarie autorizzazioni in capo alle stesse;
- il controllo delle *registrazioni* (registro ambientale, registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti, formulari di trasporto rifiuti, MUD, SISTRI, ...) del sistema di gestione ambientale attraverso:
 - o la raccolta, la catalogazione e l'archiviazione delle registrazioni anche per consentire all'Organismo di Vigilanza di prenderne visione;
 - o la conservazione delle registrazioni per il tempo minimo stabilito;
 - o il controllo all'accesso ai propri archivi e la verifica dell'obsolescenza;
- lo svolgimento di audit interni;
- l'archiviazione dei documenti al fine di impedirne lo smarrimento, il deterioramento ed il danneggiamento.

Le suddette attività sono realizzate in accordo allo standard UNI EN ISO 14001:2004 e nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale di stabilimento.

E' compito del General Manager e dei suoi Delegati monitorare periodicamente:

- variazioni significative nei processi aziendali che impattino, direttamente o indirettamente, sugli aspetti ambientali;
- cambiamenti della condizione operativa;
- modifiche sostanziali ai requisiti legislativi e normativi applicabili;
- attuazione dei piani di miglioramento realizzati a seguito dell'individuazione di eventuali criticità e conseguente pianificazione di nuovi obiettivi di miglioramento.

B. 2 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza concernenti la vigilanza sull'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati ambientali sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei reati ambientali, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l'attività di formazione periodica dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Collegio Sindacale) o da qualsiasi dipendente e curare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale;
- richiedere copia dei report aziendali in materia di non conformità e chiedere verifica delle eventuali azioni correttive adottate dalla Società.

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa alle aree di rischio della presente Parte Speciale.

Parte 11: INTEGRAZIONE DEL 5.10.2015

Integrazione al
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E DI CONTROLLO
DI NOVELIS ITALIA S.p.A
In attuazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modifiche e integrazioni

INDICE

SEZIONE 1 – INTRODUZIONE

- 1.1 Premessa**
- 1.2 Le modifiche legislative al D.lgs. 231/01**
- 1.3 La metodologia utilizzata**
- 1.4 Aree di rischio**

SEZIONE 2 -REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO NONCHE' AUTORICICLAGGIO

- A.1 Tipologia dei reati**
- A.2 Aree di rischio e reati potenzialmente applicabili**
- A.3 Principi generali di comportamento**
- B.1 Protocolli specifici di comportamento**
- B.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

SEZIONE 1 - INTRODUZIONE

1.1. Premessa

La presente Parte Speciale costituisce una integrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche semplicemente “Modello”) di Novelis Italia S.p.A (di seguito “Novelis” o la “Società”), inizialmente adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/07/2008 e oggetto di successive integrazioni. L’attuale versione è stata approvata, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14 Dicembre 2015.

Tale aggiornamento è stato compiuto al fine di integrare il Modello ai reati di:

- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, inseriti tra i reati presupposto del D.Lgs. 2321/2001 dal D.Lgs. 231/2007;
- autoriciclaggio, inserito tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 dalla L. 186/2014.

1.2 Le modifiche legislative al D.Lgs. 231/01

Il legislatore italiano, con il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 268 della Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 Dicembre 2007, ha recepito la direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.10.2005, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. Terza direttiva Antiriciclaggio).

Tale decreto legislativo ha esteso l’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, introducendovi l’art. 25 octies, volto a sanzionare i delitti di:

- ricettazione (art. 648 del Codice Penale);
- riciclaggio (art. 648 bis del Codice Penale);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter del Codice Penale).

L’art. 25-octies è stato in seguito modificato dalla Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, in vigore dall’1 gennaio 2015, ha inserito tra i reati presupposto richiamati dallo stesso l’art. 648-ter.1 c.p., che punisce il delitto di autoriciclaggio.

1.3 La Metodologia utilizzata

Un attento studio delle fattispecie di reato introdotte con la novella legislativa ha indotto la Società ad avviare una analisi dei rischi con riferimento ai reati presupposti dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001, in quanto astrattamente ipotizzabili con riferimento alla specificità aziendale di Novelis.

Le fasi per l'integrazione del Modello sono state le seguenti:

1. l'impostazione del progetto e l'illustrazione e condivisione dello stesso con l'Organismo di Vigilanza;
2. la raccolta e l'analisi della documentazione rilevante sull'organizzazione ed il funzionamento della Società;
3. l'identificazione dei "soggetti-chiave" (key officer) responsabili dei processi decisionali e di controllo coinvolti nelle Attività Sensibili di cui alla presente analisi;
4. l'effettuazione di interviste ai key officer;
5. la formalizzazione dei risultati delle analisi svolte in apposito documento (Control & Risk Self Assessment e Gap Analysis ex D.Lgs. 231/2001) con evidenziazione delle eventuali criticità riscontrate ("Gap") e le eventuali azioni da porre in essere per ovviare a tali criticità ("action");
6. l'articolazione e definizione della presente Parte Speciale del Modello sulla base delle fasi precedenti.

1.4. Aree di rischio

Come meglio specificato al successivo paragrafo A.2, alla luce dell'attività svolta da Novelis e dall'analisi dei rischi effettuata, la Società ha individuato le Attività Sensibili a potenziale rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita.

Inoltre, con riferimento al nuovo reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p., la Società, in difetto di precise ed univoche indicazioni dottrinali, giurisprudenziali e di best

practice¹, ha comunque privilegiato un approccio prudenziale volto ad estendere la mappatura delle Attività Sensibili con riferimento anche ai reati base dell'autoriciclaggio, ovvero a quei delitti non colposi da cui derivano il denaro, i proventi o le altre utilità successivamente "autoriciclati" da parte dello stesso autore.

Nello specifico, nell'ambito delle attività di Control & Risk Self Assessment, la Società ha deciso di considerare, quali reati base dell'autoriciclaggio, i reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000 ("Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205").

¹ Si veda, da ultimo, la recentissima Circolare n. 1867 del 12.05.2015 di Confindustria, secondo la quale i presidi adottati ai fini della prevenzione dei reati in materia di riciclaggio *"dovrebbero rappresentare una buona base anche per contenere il rischio di realizzazione dell'autoriciclaggio"*.

- PARTE UNDICESIMA -
REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO NONCHE' AUTORICICLAGGIO

(articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001)

A.1 TIPOLOGIA DI REATI

I reati attualmente previsti dall'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- Ricettazione (art. 648 c.p.) – Fuori dei casi di concorso nel reato, tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto.
- Riciclaggio (art. 648 - bis c.p.) – Fuori dei casi di concorso nel reato, tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa.
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.) – Fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. e 648 bis c.p., tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) – Tale ipotesi di reati si configura nei confronti di **chiunque**, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

A.2 AREE A RISCHIO E REATI POTENZIALMENTE APPLICABILI

Le Attività Sensibili identificate come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di Control & Risk Self Assessment.

Con riferimento specifico alla commissione dei reati **di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita**, le Attività Sensibili sono riconducibili alle seguenti:

- *Acquisto metallo;*
- *Acquisto di beni e servizi indiretti, ivi incluse le consulenze;*
- *Gestione dei flussi finanziari – pagamenti;*
- *Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi;*
- *Rapporti infragruppo;*
- *Gestione note spese e relativi rimborsi.*

Con riferimento, invece, alla commissione del reato di **autoriciclaggio**, le Attività Sensibili sono riconducibili alle seguenti:

- *Acquisto metallo;*
- *Acquisto di beni e servizi indiretti, ivi incluse le consulenze;*
- *Gestione dei flussi finanziari – pagamenti;*
- *Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi;*
- *Rapporti infragruppo;*
- *Gestione della fiscalità e dei processi fiscali;*
- *Gestione degli adempimenti in materia doganale;*
- *Gestione note spese e relativi rimborsi.*

Eventuali integrazioni delle suddette Attività Sensibili a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, per ciascuna Attività Sensibile, verranno fornite in particolare:

- la descrizione sintetica dell'Attività Sensibile;
- l'esemplificazione di alcune fattispecie di reato che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito dell'Attività Sensibile.

A.2.1 Acquisto metallo

Descrizione dell'Attività Sensibile

Il processo si riferisce all'approvvigionamento del metallo impiegato nelle lavorazioni core business della Società.

Reati:

Ricettazione (art. 648 c.p.): Il reato di ricettazione potrebbe configurarsi nell'ipotesi di acquisto consapevole, da parte di un esponente di Novelis, di metallo proveniente da un illecito (ad. es. furto) ad un prezzo assai inferiore rispetto a quello di mercato, onde ottenere un risparmio di spesa.

Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.): Il reato di autoriciclaggio potrebbe configurarsi nel caso in cui il personale della Società, mediante l'utilizzo di fatture per operazioni di approvvigionamento di metallo in realtà inesistenti, evada le imposte sui redditi o sul valore aggiunto della Società e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nell'attività della stessa.

A.2.2 Acquisto di beni e servizi indiretti, ivi incluse le consulenze

Descrizione dell'Attività Sensibile

Il processo si riferisce all'approvvigionamento di tutti i beni/materiali ad esclusione del metallo e di servizi indiretti, ivi incluse le consulenze.

Reati:

Ricettazione (art. 648 c.p.): Il reato di ricettazione potrebbe configurarsi nell'ipotesi di acquisto consapevole, da parte di un esponente di Novelis, di beni provenienti da un illecito (ad. es. furto) ad un prezzo assai inferiore rispetto a quello di mercato, onde conseguire un risparmio di spesa.

Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.): Il reato di autoriciclaggio potrebbe configurarsi nel caso in cui il personale della Società, mediante l'utilizzo di fatture per operazioni di approvvigionamento di beni/servizi/consulenze in realtà inesistenti, evada le imposte sui redditi o sul valore aggiunto della Società e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nell'attività della stessa.

A.2.3 Gestione dei flussi finanziari - pagamenti

Descrizione dell'Attività Sensibile

Il processo si riferisce alle attività di tesoreria riconducibili alla predisposizione e all'effettuazione dei pagamenti a fornitori/altri soggetti terzi a seguito di acquisti/prestazioni di servizi, ivi incluso il pagamento degli stipendi ai dipendenti.

Reati:

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.): Il reato di riciclaggio potrebbe configurarsi qualora Novelis effettui i pagamenti dei propri fornitori o consulenti utilizzando somme di denaro di provenienza delittuosa, allo scopo di occultare tale provenienza.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.): Il reato di autoriciclaggio potrebbe configurarsi qualora la Società non versi le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nella propria attività.

A.2.4 Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi

Descrizione dell'Attività Sensibile

Il processo riguarda tutte le fasi che concludono il ciclo attivo, dall'emissione della fattura a seguito della vendita fino all'incasso dell'importo fatturato, ivi incluse le attività di monitoraggio delle scadenze e di sollecito di pagamento.

Reati:

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.): Il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita si potrebbe configurare qualora un

esponente di Novelis riceva in pagamento, da una società cliente, denaro proveniente da delitto, denaro che viene successivamente impiegato in investimenti per la Società.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.): Il reato di autoriciclaggio potrebbe configurarsi qualora la Società emetta fatture per operazioni di vendita in realtà inesistenti e impieghi nella propria attività le somme incassate in relazione a dette fatture.

A.2.5 Rapporti infragruppo

Descrizione dell'Attività Sensibile

Il processo si riferisce ai rapporti intercompany tra le consociate e tra queste e la capogruppo Novelis Inc .

Reati:

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.): Il reato di riciclaggio potrebbe configurarsi qualora un esponente di Novelis versi quale corrispettivo per una transazione intercompany somme di denaro di provenienza illecita, al fine di occultare tale provenienza.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.): Il reato di autoriciclaggio potrebbe configurarsi qualora il personale della Società, mediante l'utilizzo di fatture per operazioni intercompany di approvvigionamento di beni o servizi in realtà inesistenti, evada le imposte sui redditi o sul valore aggiunto della Società e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nell'attività della stessa.

A.2.6 Gestione note spese e relativi rimborsi

Descrizione dell'Attività Sensibile

Il processo si riferisce al rimborso e al controllo delle note spese per trasferte sostenute dai dipendenti per motivi di lavoro.

Reati:

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.): Il reato di riciclaggio potrebbe configurarsi qualora un esponente di Novelis consapevolmente autorizzi il versamento ad un dipendente, quale somma a rimborso di una nota spese, di denaro di provenienza delittuosa, ad es. da una evasione fiscale penalmente rilevante posta in essere da una società del gruppo, al fine di occultare tale provenienza.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.): Il reato di autoriciclaggio potrebbe configurarsi nel caso in cui il personale della Società, mediante l'utilizzo di note spese in realtà inesistenti, evada le imposte sui redditi o sul valore aggiunto della Società e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nell'attività della stessa.

A.2.7 Gestione della fiscalità e dei processi fiscali

Descrizione dell'Attività Sensibile

Il processo in esame comprende le attività svolte dalla Società nell'ambito della gestione degli adempimenti natura fiscale, ivi incluse le attività di monitoraggio delle scadenze, la predisposizione delle dichiarazioni (IVA, redditi, etc.), le liquidazioni.

Reati:

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.): Il reato di autoriciclaggio potrebbe configurarsi nei casi in cui il personale della Società, indicando nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, evada dette imposte della Società e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nell'attività della stessa.

A.2.8 Gestione degli adempimenti in materia doganale

Descrizione dell'Attività Sensibile

Il processo si riferisce alla gestione degli adempimenti doganali sia in fase di esportazione che di importazione.

Reati:

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.): Il reato di autoriciclaggio potrebbe configurarsi qualora la Società riceva una fattura da parte di un fornitore straniero per forniture di merce con applicazione dell'IVA su un'operazione che avrebbe dovuto essere esente, al solo scopo di ridurre l'imposizione fiscale tramite la compensazione dell'IVA e utilizzare tale risparmio nelle attività della società.

A.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nella presente Parte speciale.

La presente Parte Undicesima prevede l'espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 octies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner finanziario e/o commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali Novelis ha rapporti di natura finanziaria o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente Parte speciale;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne applicabili alle attività svolte nell'ambito delle Attività Sensibili, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica e/o alla qualifica di Fornitori/ Consulenti/Appaltatori anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;

- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate da Novelis;
- mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza e/o Giudiziarie;
- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne;
- realizzare le attività entro le Attività Sensibili esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti e individuate attraverso l'organigramma aziendale vigente, il sistema di poteri/procure e deleghe organizzative e il sistema procedurale;
- segnalare ai Responsabili di funzione e/o all'OdV eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite che potrebbero essere un'indicazione per fenomeni di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita;
- utilizzare gli standard contrattuali Novelis e prevedere l'inserimento sistematico di una "clausola 231" in tutti i contratti con i Consulenti, Fornitori, Società del Gruppo ed altri terzi coinvolti nei Processi Sensibili, in base alla quale il soggetto terzo dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto.

B.1 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Con riferimento alle Attività Sensibili rappresentate nel Capitolo A.2 della presente Parte Undicesima vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito di ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee.

B.1.1 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI SENSIBILI DESCRITTI AI PARAGRAFI A.2.1 E A.2.2 E DI SEGUITO RICHIAMATI:

- *Acquisto metallo*
- *Acquisto di beni e servizi indiretti, ivi incluse le consulenze*

- non è consentito intrattenere rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura;
- ogni fornitura di metallo/beni/servizi nei confronti dei clienti deve avvenire a fronte di un congruo compenso, coerente con i prezzi di mercato. Deviazioni a tali principi devono essere autorizzate per iscritto da esponenti aziendali muniti di adeguati poteri nel rispetto delle procedure aziendali;
- le attività riconducibili alle Attività Sensibili oggetto di trattazione sono disciplinate da procedure organizzative che identificano e definiscano ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti, modalità realizzative (in fase decisoria, autorizzativa ed esecutiva), controlli/verifiche previsti, modalità di archiviazione e responsabilità per documentazione e tracciabilità delle attività rilevanti, dando implementazione ai principi sanciti entro il presente Modello;
- le figure aziendali sono tenute ad attenersi scrupolosamente alla documentazione organizzativa aziendale formalizzata con riferimento al Processo Sensibile;
- Deve essere effettuata una verifica della sede o residenza del Fornitore/Consulente e/o degli istituti di credito utilizzati nelle transazioni commerciali al fine di individuare l'eventuale esistenza di un collegamento con Paesi considerati potenzialmente "a rischio" (ad es. Paesi riconosciuti quali "paradisi fiscali", Paesi a rischio terrorismo, ecc);
- Tra i criteri di ricerca e selezione del Fornitore/Consulente, deve essere prevista la verifica della sua attendibilità commerciale o professionale, nonché della sua onorabilità, anche sulla base di indicatori rilevanti quali, a puro titolo esemplificativo ancorché non esaustivo:
 - l'esistenza di eventuali dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali, etc.)
 - l'acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate;
 - l'esistenza di condizioni commerciali (entità del prezzo, condizioni/modalità di pagamento) sproporzionate rispetto ai valori medi di mercato;

- devono essere effettuate verifiche preventive in merito alla reale esistenza, natura, affidabilità ed onorabilità di fornitori di beni e servizi, anche mediante la richiesta e l'ottenimento, in fase di selezione, di idonea documentazione, attestante la presenza dei requisiti di onorabilità (quale ad esempio autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, certificato del casellario giudiziale, ecc.). Tale documentazione, in caso di enti collettivi, dovrà essere riferita al legale rappresentante.

B.1.2 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSI SENSIBILI DESCRITTI AI PARAGRAFI A.2.3 E A.2.4 E DI SEGUITO RICHIAMATI:

- *Gestione dei flussi finanziari – pagamenti*
 - *Gestione della fatturazione attiva e del credito*
-
- I Destinatari non possono effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito, che non avvengano in compenso di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla Società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure che non sono dovute dalla Società a causa di obblighi di legge;
 - non devono essere effettuati trasferimenti di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, per valori pari o superiori ai limiti previsti dalla normativa speciale applicabile (D.Lgs. 231/07), se non tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
 - tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti con soggetti terzi, Fornitori, appaltatori, di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento ad altre società del Gruppo, aumenti di capitale, incasso dividendi, ecc. sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario, l'unico atto ad assicurare, grazie ai moderni sistemi elettronici e telematici, adeguati livelli di sicurezza, tracciabilità ed efficienza nelle operazioni di trasferimento di denaro tra operatori economici;
 - non devono essere utilizzati conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, né in Italia né presso altri Stati esteri;
 - non devono essere effettuate transazioni finanziarie in denaro contante ad eccezione dei pagamenti tramite piccola cassa e comunque nel rispetto dei limiti di legge per i pagamenti in denaro contante. I pagamenti tramite piccola cassa

possono avvenire solo previa verifica della documentazione giustificativa a supporto della spesa/esborso;

- non devono essere effettuate girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;
- devono essere effettuati controlli formali e sostanziali e un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo, tenendo conto:
 - della sede legale della società controparte;
 - degli Istituti di credito utilizzati (con particolare riferimento alla sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni, ovvero ad Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese);
 - di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.

B.1.3 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO A.2.6 E DI SEGUITO RICHIAMATO:

➤ *Gestione note spese e relativi rimborsi*

- Le spese di trasferta possono essere effettuate solo previa autorizzazione iniziale alla trasferta del superiore gerarchico;
- è obbligo dei Responsabili di Funzione valutare la congruità e l'opportunità delle richieste di anticipo spese presentate dai soggetti a loro referenti prima di autorizzarne l'erogazione;
- è fatto obbligo al personale in servizio esterno di raccogliere la documentazione giustificativa delle spese sostenute e di trasmetterla al Responsabile di funzione nei modi e nei tempi stabiliti dalle procedure interne, come di seguito menzionate;
- Non possono effettuare rimborsi di spese sostenute da soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito o che non avvengano in rispetto delle prescrizioni contenute all'interno delle apposite policy e procedure aziendali che disciplinano il processo del rimborso spese;
- I titolari di carta di credito aziendale sono tenuti all'osservanza delle specifiche policy interne che disciplinano le modalità e condizioni di utilizzo delle stesse;

- i pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo della spesa sostenuta, adeguatamente controllato e autorizzato. Il rimborso pagato deve corrispondere in termini di importo dell'elargizione con quanto definito nel documento giustificativo stesso e deve essere corrisposto al soggetto che ha effettivamente sostenuto e dichiarato le spese e nelle tempistiche;
- il pagamento delle note spese è effettuato da specifiche funzioni aziendali dedicate e coerentemente con quanto previsto con riferimento al Processo "Gestione flussi finanziari – pagamenti";
- le attività riconducibili al Processo Sensibile oggetto di trattazione sono disciplinate dalla Travel Policy che identifica e definisce ruolo e responsabilità dei soggetti coinvolti, modalità realizzative (in fase decisoria, autorizzativa ed esecutiva), controlli/verifiche previsti, modalità di archiviazione e responsabilità per documentazione e tracciabilità delle attività rilevanti, dando implementazione ai principi sanciti entro il presente Modello;
- le figure aziendali sono tenute ad attenersi scrupolosamente alla documentazione organizzativa aziendale formalizzata con riferimento al Processo Sensibile.

B.1.4 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROCESSO SENSIBILE DESCRITTO AL PARAGRAFO A.2.5 E DI SEGUITO RICHIAMATO:

➤ *Rapporti infragruppo*

- tutti i rapporti infragruppo devono essere regolati nell'ambito di contratti formalizzati, autorizzati e firmati coerentemente con il sistema di poteri e deleghe vigenti, nei quali deve essere inserita una apposita clausola in cui la controparte contrattuale dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del Modello e del Codice Etico della Società;
- i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nella gestione di rapporti infragruppo, che non sono destinatari di deleghe e poteri formalizzati devono essere definiti nell'ambito di job description o di direttive organizzative interne che descrivono in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
- deve essere rispettato il principio di segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti infragruppo (con particolare riferimento alle

- operazioni di compravendita infragruppo), sia nella fase di redazione dei contratti, sia nella fase di gestione ed evasione degli ordini;
- i rapporti infragruppo devono essere regolati da procedure e disposizioni organizzative che disciplinino le attività dei soggetti coinvolti nel processo. Con particolare riferimento alle compravendite infragruppo, devono essere disciplinati da procedure formalizzate i seguenti ambiti di attività rilevanti:
 - gestione delle compravendite
 - gestione degli incassi e delle riconciliazioni bancarie;
 - la tracciabilità nell'ambito della gestione dei rapporti infragruppo deve essere garantita: a) dal flusso documentale generato nell'ambito dei rapporti stessi; b) dall'esistenza di contratti formalizzati e della documentazione.

B.1.5 PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI SENSIBILI DESCRITTI AI PARAGRAFI A.2.7 E A.2.8 E DI SEGUITO RICHIAMATI:

- *Gestione della fiscalità e dei processi fiscali*
- *Gestione degli adempimenti in materia doganale*
- Devono essere osservate rigorosamente tutte le disposizioni normative, anche regolamentari, a disciplina degli adempimenti di natura fiscale, anche con riferimento al consolidamento fiscale ed alle regole in materia di transfer pricing, ove applicabili;
- devono essere osservate rigorosamente tutte le circolari, istruzioni e risoluzioni emanate dalle Autorità pubbliche competenti (Agenzia delle Entrate, Ministero delle Finanze ecc.) e le policy e procedure della Società e del Gruppo in materia di predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione e calcolo dei tributi nonché in materia di adempimenti doganali;
- deve essere garantita la più ampia diffusione e conoscenza a livello aziendale delle suddette policy e procedure, anche mediante iniziative formative *ad hoc*;
- devono essere previste ed implementate specifiche forme di monitoraggio e controllo delle scadenze relative agli adempimenti di natura fiscale;
- i rapporti con i consulenti coinvolti nelle Attività Sensibili in esame devono essere debitamente formalizzati per iscritto, mediante un contratto sottoscritto secondo il sistema di poteri in essere e nel quale deve essere inserita apposita clausola di impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico della Società;

- I rapporti con l'Agazia delle Dogane e l'eventuale firma di verbali in caso di verifiche/accertamenti sono gestiti da soggetti muniti di idonei poteri;
- le operazioni materiali di sdoganamento e versamento dei dazi , se previsti, vengono eseguite dagli spedizionieri in base ad accordi specifici per la singola spedizione/transazione, all'interno dei quali deve essere inserita apposita clausola di impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico della Società;
- Le fatture emesse dal consulente esterno ovvero dagli spedizionieri, riportanti il dettaglio dei servizi resi e dei dazi assolti, sono validate dalla Funzione Logistica, verificate dalla Amministrazione e liquidate dalla Tesoreria, previa autorizzazione al pagamento.

B. 2 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza concernenti la vigilanza sull'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati di riciclaggio sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei reati di riciclaggio nonché autoriciclaggio, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l'attività di formazione periodica dei soggetti coinvolti nelle Attività Sensibili della presente Parte Speciale;
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Collegio Sindacale) o da qualsiasi dipendente e curare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale;
- richiedere copia dei report aziendali in materia di non conformità e chiedere verifica delle eventuali azioni correttive adottate dalla Società.

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa alle aree di rischio della presente Parte Speciale.